SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XII LEGISLATURA ----

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

175° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

INDICE

Commissioni permanenti		
1° - Affari costituzionali	Pag.	4
3° - Affari esteri	>>	26
4 - Difesa	*	32
5° - Bilancio	3 0	38
6° - Finanze e tesoro	»	43
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	46
9º - Agricoltura e produzione agroalimentare	39	58
10° - Industria	»	76
11* - Lavoro	19	83
12° - Igiene e sanità	*	85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	93
Giunte Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	117
Informazione e segreto di Stato	*	118
Mafia	»	120
Terrorismo in Italia	*	124
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	»	125
Sottocommissioni permanenti		
2º - Giustizia - Pareri	Pag.	126
5 ^a - Bilancio - Pareri	*	128
10 - Industria - Pareri	X)	132
RAI-TV - Accesso	»	133
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	*	138

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

49 Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 15,45. (R030 000, C21*, 0002°)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 15,50, viene ripresa alle ore 16,50).

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

140 Seduta

Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Motzo e i Sottosegretari di Stato per la giustizia Marra e Ricciardi, per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti e per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1927) Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. (Parere alle Commissioni riunite 10° e 13°, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente CORASANITI, in via preliminare, raccomanda che in sede di esame dei decreti-legge per la valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali, si concentri l'attenzione esclusivamente sui relativi profili, pervenendo rapidamente a conclusioni, in un senso o nell'altro.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, propone di confermare il parere favorevole già formulato sul precedente decreto. Su richiesta del senatore DE MARTINO Guido, precisa che il provvedimento è sostanzialmente identico a quello di cui costituisce la reiterazione.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (Parere alla 2º Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MAGLIOZZI propone un parere contrario, ritenendo che le disposizioni in esame incidano sulla composizione dell'organico della polizia penitenziaria e sulla copertura dei posti vacanti con una modalità impropria, la decretazione d'urgenza, considerato che si tratta di questioni da risolvere con gli ordinari strumenti normativi. Gli obiettivi perseguiti, infatti, quali le nuove competenze in materia di traduzione dei detenuti, e la provvista di personale per i nuovi istituti penitenziari, hanno un inizio operativo non immediato. Si riserva una valutazione definitiva, tuttavia, una volta acquisite ulteriori, specifiche motivazioni da parte del Governo.

Il senatore FONTANINI osserva che il comma 9 dell'articolo 1 ripropone la questione del servizio di asilo nido riservato ai dipendenti di specifiche amministrazioni pubbliche: si tratta di inopportune disposizioni di favore, tanto più improprie in quanto contenute in un decretolegge.

Il sottosegretario MARRA ricorda che l'attribuzione alla polizia penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti decorrerà operativamente dal 1º gennaio 1996. Quanto alla provvista di personale per i nuovi stabilimenti penitenziari, si tratta di assicurare il funzionamento tempestivo degli istituti, in considerazione del grave problema dell'affolamento carcerario. Precisa, comunque, che è in via di espletamento un concorso per 1.220 assunzioni, comunque insufficienti per sopperire al fabbisogno complessivo. Quanto agli asili nido e al servizio di mensa per il personale, si tratta di disposizioni che non integrano il nucleo fondamentale del provvedimento, ma rispondono comunque a esigenze reali. I relativi istituti, in ogni caso, sono già previsti dalla normativa vigente, ma si rende necessario rimuovere le incertezze interpretative che ne hanno ostacolato l'appicazione.

Il senatore CASADEI MONTI considera estranee al contenuto del provvedimento, e non necessarie, le disposizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 1. Il decreto-legge, peraltro, è assistito dai presupposti di necessità e urgenza, sia in funzione del servizio di traduzione dei detenuti, sia in riferimento ai nuovi istituti penitenziari.

Su richiesta del senatore PASQUINO, il sottosegretario MARRA riconosce che i commi 8 e 9 non sono strettamente inerenti all'insieme del provvedimento, ma rispondono tuttavia a problemi reali.

Il senatore DE MARTINO Guido concorda con il senatore Casadei Monti, dichiarandosi peraltro perplesso sulle modalità di assunzione delle nuove unità di personale e sull'affidamento dell'attività di formazione ad altre forze di polizia.

Il sottosegretario MARRA, osservando che si tratta di questioni attinenti al merito, riconosce che il provvedimento è suscettibile di integrazioni e perfezionamenti, con particolare riguardo alla definizione delle graduatorie per gli accessi e al coordinamento delle sue disposizioni con gli effetti del concorso in via di espletamento. Si riserva, al riguardo, di proporre gli opportuni emendamenti nell'esame di merito.

Il senatore SPERONI censura gli interventi occasionali in materia di personale e ritiene che il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dimostri l'insussistenza del requisito di urgenza. Osserva, inoltre, che vengono ad essere modificati gli assetti di organico definiti da un decreto legislativo del maggio 1995. Quanto ai commi 8 e 9, ne rileva la natura eterogenea rispetto all'insieme del provvedimento e propone uno specifico parere contrario.

La senatrice BRICCARELLO ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, siano funzionali all'esigenza di assicurare tempestivamente una disciplina transitoria. Quanto ai commi 8 e 9, si tratta di problemi non irrilevanti, connessi in primo luogo alla tutela delle donne lavoratrici, che in alcuni casi soffrono di gravi disagi.

Il senatore VILLONE, quindi, osserva che l'intervento in materia di organici segue a breve distanza di tempo l'emanazione di un decreto legislativo sul riordino delle carriere delle forze di polizia, le cui lacune normative hanno evidentemente determinato la necessità del decreto-legge. Esprime al riguardo una riserva di principio, rammentando che nell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo era stata segnalata al Governo l'esigenza di molteplici modificazioni.

Il sottosegretario MARRA replica a tali obiezioni distinguendo tra il riordino delle carriere e la determinazione degli organici, sulla quale i decreti delegati non potevano incidere, e ricordando che il Governo ha accolto molte delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei citati pareri.

Anche il senatore CASADEI MONTI ritiene distinti i problemi del riordino delle carriere da quelli di determinazione degli organici, che possono essersi evoluti dopo l'approvazione della legge di delega sul riordino delle carriere.

Si procede alla votazione sulle proposte di parere contrario concernenti i commi 8 e 9 dell'articolo 1.

Il senatore GUERZONI motiva il proprio voto contrario in riferimento al comma 9, trattandosi di opportune disposizioni di tutela per le donne lavoratrici. Quanto al comma 8, conviene sulla insussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE annuncia il suo voto contrario alla proposta di parere negativo relativamente al comma 8, che contiene una norma interpretativa e non innovativa. Quanto al comma 9, condivide l'opinione del senatore Guerzoni. Sulle rimanenti parti del provvedimento, ritiene sussistenti i presupposti costituzionali, pur censurando la modalità normativa prescelta dal Governo, soprattutto in riferimento al decreto legislativo sul riordino delle carriere. Precisa, infine, che la valutazione appena esposta non implica un atteggiamento di minor rigore nella verifica dei presupposti costituzionali dei decreti-legge.

La senatrice BRICCARELLO ritiene sussistenti i presupposti costituzionali anche per i commi 8 e 9, l'uno di interpretazione, l'altro di opportuna tutela per le donne lavoratrici.

Ad avviso del senatore PERLINGIERI, la disposizione di cui al comma 8 non è necessaria nè urgente, proprio in quanto meramente interpretativa. Del pari insussistenti sono i presupposti del comma 9, poichè le convenzioni con enti privati sono già possibili in base alla legislazione vigente.

Il relatore MAGLIOZZI precisa che la sua valutazione critica sul provvedimento non implica un giudizio di merito.

La proposta di parere contrario sull'articolo 1, comma 8, posta in votazione, viene accolta a maggioranza.

Parimenti accolta è la proposta di parere contrario sull'articolo 1, comma 9.

La proposta di parere contrario avanzata dal relatore sulle rimanenti parti del provvedimento, viene viceversa respinta, con l'astensione del senatore PERLINGIERI.

La Commissione, pertanto, conviene di formulare un parere contrario sull'articolo 1, commi 8 e 9, e favorevole sulle rimanenti parti del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio, procedendosi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8.

In proposito il sottosegretario RATTI ribadisce la posizione del Governo, contrario a modifiche non direttamente attinenti al recepimento di normative comunitarie: esse sono difformi dalla finalità principale della legge comunitaria, alla quale si è derogato in passato esclusivamente per casi limitati, che non implicano formulazioni normative complesse, tali da esigere una distinta sede di elaborazione e di trattazione.

Quanto all'emendamento 8.0.5, in particolare, osserva che esso non tiene conto di un accordo intervenuto tra l'UEFA e la Commissione delle Comunità europee e prescinde dal principio di reciprocità, non essendone esattamente definite tutte le conseguenze. L'emendamento 8.0.4, dalla finalità condivisibile, potrebbe essere risolto con un ordine del giorno, che si dichiara disponibile ad accogliere: diversamente, il Governo è disponibile a regolare la materia con lo strumento della delegazione legislativa, che consentirebbe un intervento normativo più appropriato.

Il senatore VILLONE considera perseguibile tale ultima soluzione.

Il senatore SPERONI contesta che gli emendamenti in esame siano difformi dalla finalità della legge comunitaria: l'emendamento 8.0.1, in particolare, modifica norme contenute nella legge comunitaria precedente. Lo scopo comune agli emendamenti, in ogni caso, è di adattare l'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, in conformità ad alcuni principi fondamentali, come quello della libera circolazione delle persone e dei capitali. Quanto all'emendamento 8.0.5, osserva che l'accordo citato dal rappresentante del Governo non può integrare l'ordinamento vigente, mentre l'emendamento 8.0.4 è di per sè risolutivo delle questioni che vi sono sottese e rendono non necessaria la prospettata delega legislativa. Insiste, pertanto, per la votazione degli emendamenti, chiedendo tuttavia che essa sia momentaneamente accantonata.

Accantonata la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, la Commissione approva senza discussione l'articolo 18.

Viene accantonato l'esame dell'emendamento 18.0.1, procedendosi nella trattazione degli emendamenti all'articolo 19.

Al riguardo il presidente CORASANITI rileva che le proposte di modifica prospettano diverse soluzioni normative, particolarmente in punto di tutela delle posizioni soggettive e delle competenze amministrative e giurisdizionali.

Il relatore PERLINGIERI illustra l'emendamento 19.2, che costituisce una sintesi della elaborazione dottrinaria susseguente alla direttiva n. 13 del 1993. Al riguardo il Governo ha formulato per le vie brevi alcune ipotesi di adattamento e modificazione, dichiarandosi disponibile a rinunziare al proprio emendamento sostitutivo. Egli si dichiara propenso ad accogliere tali suggerimenti, salvo che in riferimento al comma 12, laddove ritiene preferibile la soluzione prospettata con l'emendamento in esame, anche in luogo di quella sottesa al subemendamento 19.2/4, che riserva la competenza in materia alle Camere di commercio, dalle quali è esclusa la rappresentanza dei consumatori. Osserva, infatti, che le clausole vessatorie danneggiano la concorrenza tra imprese, ma ledono in primo luogo i consumatori, che peraltro sono i destinatari finali della stessa tutela della concorrenza. Quanto alla copertura finanziaria della disposizione in questione, ritiene che il problema non sussista, considerate le dotazioni ordinarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e il modesto onere che deriva dalla proposta. Si sofferma, quindi, sull'ipotesi di attribuire la competenza in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenendo preferibile la soluzione contenuta nell'emendamento 19.2: a tale Autorità, infatti, è devoluta la tutela della concorrenza, in un ordine di valutazione diverso da quello proprio della tutela dei consumatori.

Il presidente CORASANITI osserva che la normativa in esame si propone di attuare la direttiva n. 13 del 1993, diretta a favorire la concorrenza e ad assicurare la protezione dei consumatori. Quanto alle soluzioni operative, i paesi membri possono adottare diverse opzioni, considerando in particolare che la tutela prevista dalla direttiva è di carattere minimale, e che può essere incrementata dalle norme interne, come

si propone con l'emendamento 19.2. Si sofferma, quindi, sull'estensione soggettiva del giudicato, prevista dal subemendamento 19.2/4, in analogia all'istituto delle class actions di origine statunitense. Nell'emendamento 19.2, peraltro, si persegue lo stesso risultato attraverso l'azione inibitoria di cui al comma 11. Invita quindi il relatore a precisare le modifiche all'emendamento sostitutivo, a lui prospettate dal Governo.

Il senatore VILLONE, considerata la complessità della materia, chiede di sospendere l'esame degli emendamenti, al fine di acquisire le indicazioni del Governo rappresentate dal relatore.

Conviene in tal senso la Commissione, che procede alla votazione sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Il senatore FIEROTTI annuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.4, e contrario sull'emendamento 8.0.5, suscettibile di recare conseguenze dannose, pur con motivazioni apprezzabili. Annuncia la propria astensione sugli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3.

Il senatore MAGLIOZZI si dichiara contrario all'emendamento 8.0.5, che può comprimere lo sviluppo delle attività agonistiche giovanili.

Il sottosegretario RATTI conferma che la finalità della legge comunitaria non ammette integrazioni improprie ed estranee al suo stesso scopo normativo. Nel rimettersi alla Commissione sull'emendamento 8.0.1, esprime la valutazione contraria del Governo sugli altri emendamenti in esame, confermando la disponibilità per una delega legislativa concernente la materia di cui all'emendamento 8.0.4. Sull'emendamento 8.0.3, in particolare, osserva che le minori entrate stimate dal Ministero delle finanze ammontano a circa 40 miliardi per il 1995.

Il sottosegretario RICCIARDI, quanto all'emendamento 8.0.4, ritiene opportuno adeguare i riferimenti contenuti nel Codice della navigazione, tenendo conto della differenza tra stranieri e cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, pur osservando che tale risultato è già ottenuto attraverso molteplici pronunce giurisdizionali. Altre parti dell'emendamento, viceversa, come quelle attinenti all'iscrizione degli aeromobili negli appositi registri, esigono una ridefinizione complessiva del sistema normativo, alla quale è preferibile corrispondere con una delega legislativa.

Il senatore VILLONE annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 8.0.1 e l'astensione sugli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4, del quale sarebbe necessario verificare l'impatto normativo e la sussistenza di condizioni di reciprocità con gli altri Paesi membri dell'Unione europea. Si dichiara contrario, quindi, al subemendamento 8.0.2/1 e all'emendamento 8.0.2, che interferiscono con la riforma previdenziale, nonchè all'emendamento 8.0.5, suscettibile di determinare più problemi di quanti ne risolva.

L'emendamento 8.0.1, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione.

Sul subemendamento 8.0.2/1 e sull'emendamento 8.0.2, il senatore PERLINGIERI annuncia il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario RATTI osserva che la questione è contemplata nella riforma previdenziale all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Le proposte di modifica, inoltre, pur non suscitando riserve di principio, hanno notevoli implicazioni anche di natura valutaria

Il senatore SPERONI ritiene che tali implicazioni siano esclusivamente positive, osservando che la riforma previdenziale è ancora in via di elaborazione, e che su di essa è annunciata una questione di fiducia che limiterà radicalmente la potestà emendativa del Parlamento. Alcuni fondi previdenziali, d'altra parte, non sono considerati neanche nella predetta riforma, mentre le possibilità prospettate nell'emendamento sono ammesse in alcuni casi, in via interpretativa, già in base alla legislazione vigente. Sottolinea, infine, che si tratta di norme di favore sia per gli enti di previdenza che per gli utenti.

Il subemendamento 8.0.2/1, posto in votazione, non risulta accolto.

Parimenti respinti risultano, in esito a separate votazioni, gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5.

Il senatore SPERONI, quindi, illustra l'emendamento 18.0.1, precedentemente accantonato, osservando che la normativa vigente impone obblighi impropri per i depositi all'estero, in ambito comunitario. Su richiesta del senatore VILLONE, precisa inoltre che la natura tributaria delle normative in questione non implica effetti di gettito fiscale.

Il sottosegretario RATTI ritiene che l'emendamento corrisponda a situazioni reali, rilevando implicazioni meritevoli di approfondimento e osservando che non vi sono in proposito normative o sentenze comunitarie da applicare.

Il senatore SPERONI si dichiara sorpreso da tale argomentazione, rilevando che il legislatore nazionale dovrebbe adeguare la normativa interna ai principi dell'ordinamento comunitario anche per proprio impulso, e non già esclusivamente in attuazione di direttive o di sentenze di condanna.

Sull'emendamento 18.0.1, il senatore VILLONE annuncia la propria astensione.

La proposta di modifica, posta in votazione, non risulta accolta.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(626) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUALTIERI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(729) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1378) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1393) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VILLONE ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1851) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CORASANITI - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla conclusione della discussione generale, potrà essere stabilito un termine per la presentazione degli eventuali emendamenti.

Il senatore PERLINGIERI fa presente tuttavia che la Commissione non ha ancora operato una scelta di testo base tra le varie iniziative legislative presentate.

Il ministro MOTZO, intervenendo nel dibattito, invita la Commissione a prendere posizione sulle questioni indicate dallo stesso relatore, quali la reiterabilità dei provvedimenti d'urgenza, la loro emendabilità, l'elencazione delle materie nelle quali i decreti possono essere emanati nonchè i controlli di legittimità a cui debbono essere sottoposti. Si sofferma in particolare sulle difficoltà di determinare un'elencazione tassativa delle materie, tenuto conto che si verte su situazioni di necessità costituzionale, per cui egli conviene con le considerazioni svolte dal Presidente sull'argomento. Anche in relazione all'eventuale divieto di reiterazione dei decreti, nota come il rifiuto del riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza costituisca una circostanza diversa dal diniego di conversione; la trasformazione poi del decreto-legge in disegno di legge con procedura d'urgenza rischia di contraddire le esigenze che avevano determinato l'emanazione del provvedimento. In ogni caso occorre adoperarsi per impedire la deliberazione di decreti-legge a contenuto eterogeneo e, per favorire il loro più sollecito esame parlamentare, è forse opportuno considerare l'abbreviazione del termine costituzionale di conversione, secondo un'indicazione fornita dallo stesso relatore, allo scopo di ridurre il periodo di incertezza. Un'altra delle ipotesi da approfondire è il conferimento di una delega al Governo per l'attuazione del proprio programma economico-finanziario con misure di carattere congiunturale. In riferimento al tema dei controlli di legittimità, sussiste poi il rischio concreto che la Corte costituzionale venga a sovrapporre il proprio giudizio sulla valutazione compiuta in sede parlamentare sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Il Presidente CORASANITI ribadisce l'inopportunità di un'elencazione tassativa di materie che, come le calamità naturali degli incendi e delle alluvioni, purtroppo si ripetono stagionalmente e, astrattamente, sono tutt'altro che imprevedibili.

Il senatore PERLINGIERI domanda al ministro MOTZO un chiarimento sui possibili divieti di reiterazione e di emendamento.

Il ministro MOTZO si riserva di svolgere considerazioni più approfondite al riguardo nel prosieguo della discussione, anche in relazione agli orientamenti che dovessero emergere tra i commissari. Segnala la possibilità che il Governo contribuisca al dibattito con una propria ipotesi di lavoro.

La senatrice SALVATO, a tale riguardo, reputa inopportuno che il presente Governo svolga una qualsiasi iniziativa nell'argomento e nota alcuni elementi di concordanza nelle iniziative presentate insieme ad una certa divergenza per quanto attiene all'impostazione culturale propria di alcune di esse. Il suo timore, ad esempio, è che, qualora si intenda collegare la decretazione d'urgenza alla realizzazione del programma di Governo, si finisca per alterare l'equilibrio tra l'esecutivo e le Camere ancor più gravemente di quanto non sia accaduto con l'abuso dei decreti-legge. Riconosce le difficoltà che una delimitazione delle materie può determinare nell'istituto, ma non vede altra soluzione per contenere la patologia del fenomeno. Quanto al divieto di emendabilità, si dichiara tendenzialmente contraria, rappresentando il potere di emendamento una remora allo stesso esercizio di questa potestà del Governo. Conclude proponendo la costituzione di un Comitato ristretto che ritiene essere necessario non essendosi la Commissione pronunciata su di un testo base.

Il Presidente CORASANITI aderisce a questa proposta, precisando che, nell'ambito della sua proposta, la previsione di una delega al Governo per l'attuazione del proprio programma economico-finanziario presuppone la fissazione di principi e criteri direttivi da parte del Parlamento.

Il relatore VILLONE sostiene che al Comitato ristretto occorra conferire un mandato preciso e termini certi di conclusione dei propri lavori. Secondo il senatore PASQUINO la discussione generale può concludersi già nel corso della seduta.

Il senatore PERLINGIERI ravvisa l'utilità di disporre di una tavola di raffronto delle soluzioni indicate nelle varie iniziative legislative in rapporto alle questioni evidenziate dal relatore e dal Ministro. Il Comitato ristretto potrà così sviluppare una precisa ricognizione degli aspetti di convergenza e di divergenza in vista del successivo dibattito da tenersi in Commissione.

La senatrice SALVATO raccomanda di delineare una precisa procedura, sia in sede ristretta, nella quale è da escludere ogni forma di mandato imperativo, sia in vista di una ripresa dell'esame in Commissione.

Dopo un breve intervento del ministro MOTZO, il quale invita ad approfondire le tematiche individuate, il senatore PASQUINO ritiene che il Comitato ristretto potrà in breve concludere i propri lavori elaborando un testo recante anche possibili alternative. Il relatore VILLONE afferma che su alcune questioni le divergenze sono state già evidenziate e su di esse la Commissione sarà chiamata a deliberare.

Il senatore MANCINO sostiene l'utilità di disporre di una tavola di raffronto nel senso richiesto dal senatore Perlingieri.

La Commissione quindi accoglie la proposta di costituire un Comitato ristretto. I Gruppi si riservano di comunicare alla Presidenza i rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1250) Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore MANCINO ricorda l'impegno assunto, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, di invitare il Governo, e segnatamente il Ministro dell'Interno, a riferire in merito alla costituzione di nuove province.

Il Presidente CORASANITI assicura di avere intrapreso al riguardo i passi necessari e di essere in attesa di una risposta.

Il relatore VILLONE fornisce alcuni ragguagli sull'ampia consultazione svolta da parte dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi presso i sindaci delle città metropolitane, i Presidenti delle relative province ed i rappresentanti dell'UPI. Da questi incontri è emersa un'ampia convergenza intorno ad un modello flessibile di area metropolitana a realizzazione progressiva. In questa prospettiva l'organo motore potrebbe rivelarsi la Conferenza metropolitana dei sindaci dei centri interessati, essendo ormai acquisita l'insufficienza della dimensione comunale per la gestione di determinati servizi. Conclude manifestando la sua disponibilità a presentare, entro la giornata successiva, proposte di emendamento che si conformino agli orientamenti univoci emersi nel corso delle audizioni informali.

Conviene in tal senso la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01+, 0051+)

Il senatore FIEROTTI sollecita la trattazione del disegno di legge n. 163, in vista di una possibile richiesta di passaggio alla sede deliberante. Dà assicurazioni al riguardo il Presidente CORASANITI.

Il senatore MARINELLI fa presente che molti dei senatori appartenenti al suo Gruppo saranno impegnati, nel corso del pomeriggio di mercoledì 12 luglio, in una manifestazione pubblica; preannuncia pertanto la loro difficoltà a presenziare alla seduta della Commissione.

Prende atto il Presidente.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1600

Art. 8.

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: red in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorsor.
- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 è aggiunto, in fine il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5 e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566».

8.0.1

Speroni, Fontanini, Bedoni

All'emendamento 8.0.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: »e dagli Enti internazionali di sviluppo».

8.0.2/1

BEDONI

«Art. 8-ter

(Facoltà per gli enti previdenziali e assistenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di stato di stati membri dell'Unione Europea o da essi garantiti o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti».

8.0.2

SPERONI, BEDONI, FONTANINI

«Art. 8-quater

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

- 1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.
- 2. Alle minori entrate, determinate in lire 4.200 milioni per l'anno 1995 e in lire 7.300 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

8.0.3

SPERONI, FONTANINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

- 1. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme contenute nella parte seconda – Della Navigazione aerea – del Codice della Navigazione il termine straniero deve intendersi, ovunque ricorra, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di stati che non siano membri dell'Unione europea.
- 2. Nel primo comma dell'articolo 737 del Codice della Navigazione, dopo le parole "cittadini italiani" sono inserite le parole "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
 - 3. L'articolo 751 del Codice della Navigazione è così sostituito:
- "Art. 751. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:
- a) allo stato, alle province, ai comuni ed ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) alle persone fisiche residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero siano residenti nell'Unione europea.

- 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che l'articolo 754, 758, primo comma, e 762 pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
- 3. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana."
 - 4. L'articolo 752 del Codice della Navigazione è così sostituito:
- "Art. 752. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri stati."
- 5. Nel primo comma dell'articolo 758 del Codice della Navigazione la parola: "straniero" è sostituita con le parole: "di altro stato".
- 6. Nel primo comma, paragrafo d) dell'articolo 762 del Codice della Navigazione la parola "straniero" è sostituita con le parole: "di altro stato"; allo stesso articolo è aggiunto il seguente paragrafo: "Quando il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato".
- 7. Nell'articolo 777 del Codice della Navigazione sono aggiunte, in fine, le parole "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
- 8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del Codice della Navigazione le parole "Ministro per l'aeronautica" sono sostituite con le parole "Ministro dei trasporti e della navigazione o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea".
- All'articolo 789 del Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli aeromobili utilizzati dai vettori che svolgono i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione temporanea semplice o con opzione di acquisto alla scadenza. Nel caso di aeromobili condotti in locazione temporanea, l'impresa conduttrice deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'articolo 874 del Codice della Navigazione.

Il mancato acquisto della disponibilità dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente può determinare la decadenza dalla licenza, ove l'esercente non dimostri di avere comunque in disponibilità altri aeromobili idonei al tipo di attività oggetto della licenza stessa.

Il richiedente può utilizzare aeromobili immatricolati in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea di cui sia proprietario o di cui abbia la disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione semplice o con opzione di acquisto alla scadenza.

Il richiedente può altresì utilizzare, nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati, aeromobili immatricolati in uno degli stati contraenti della Convenzione di Chicago non membri dell'Unione europea.

Gli aeromobili immatricolati in quegli stati contraenti della Convenzione di Chicago che non sono membri dell'Unione europea devono ri-

spondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano a soddisfare gli standard operativi fissati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 8 del Decreto del Ministro del trasporti del 18 giugno 1981, così come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 30 luglio 1984, che risultino incompatibili con l'articolo 789 del Codice della navigazione così come modificato dalla presente legge".

- 10. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili che effettuano voli verso stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici ed elisuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo". All'articolo 805 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili provenienti da stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici ed elisuperfici, purchè gli occupanti sianò in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo". È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
- 11. Nell'articolo 848, comma primo, del Codice della Navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le parole: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un'aeromobile" sono inserite le parole: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".
- 12. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, il paragrafo d è così sostituito:
- "d. i documenti, o dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del Codice della Navigazione".
- 13. Nell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani" sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
- 14. Nell'articolo 4 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "Gli stranieri" sono sostituite con le parole: "I cittadini di uno stato non membro dell'Unione europea".
- 15. Nell'articolo 27, comma 2, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite con le parole: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".
- 16. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, nel paragrafo 1, dopo le parole: "cittadini italiani" sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; nel paragrafo 2 le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite con le parole: "nell'Unione europea"; nel paragrafo 3 le parole dalle: "e di possedere" al termine sono sostituite con le parole: "rilasciando dichiarazione giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

- 17. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente paragrafo:
- "3) Si prescinde dal titolo di studio nel caso che il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno stato membro dell'Unione europea"».

8.0.4

SPERONI, FONTANINI

«Art. 8-sexies

(Libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo)

- 1. Le associazioni e le società sportive, comunque denominate ed in qualunque forma costituite, possono tesserare ed utilizzare senza limiti numerici in qualsivoglia competizione a carattere professionistico, cittadini di stati membri dell'Unione europea. È nullo ogni patto o regolamento contrario.
- 2. Il disposto di cui al comma 1 non si applica alle competizioni internazionali regolate da norme sovranazionali».

8.0.5

SPERONI, FONTANINI

Art. 18

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Non applicazione di norme in contrasto con la libera circolazione dei capitali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano agli investimenti, alle attività di natura finanziaria, ai trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea.

18.0.1

SPERONI, FONTANINI, BEDONI

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Clausole abusivé nei contratti stipulati con i consumatori: criteri di delega)

- 1. L'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definire l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina delle clausole abusive conformemente alla direttiva;

- b) definire le abusività di una clausola quando non è stata oggetto di specifica trattativa e determina un significativo squilibrio negli obblighi e diritti derivanti dal contratto;
- c) stabilire le condizioni per l'accertamento del carattere abusivo delle clausole:
- d) stabilire a carico del predisponente l'onere di provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa;
- e) prevedere la nullità della clausola abusiva e le condizioni alle quali si estende all'intero contratto;
- f) prevedere un elenco non tassativo di clausole, desumendolo dall'allegato alla direttiva, di cui si presume fino a prova contraria il carattere abusivo:
- g) legittimare anche in via alternativa enti competenti e associazioni di consumatori alla proposizione di una azione volta all'accertamento della abusività ed alla conseguente inibitoria dell'inserzione delle clausole, prevedendo un procedimento giudiziario che offra garanzia di speditezza».

19.1 IL GOVERNO

All'emendamento 19.2, nel comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste dal successivo comma 10».

19.2/1 D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, sopprimere il comma 10.

19.2/2 D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, nel comma 10, sostituire il capoverso con il seguente:

- «1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la responsabilità di conoscere prima della conclusione del contratto;»

19.2/3 D'Ali, Fierotti

All'emendamento 19.2, sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono accertare d'ufficio ovvero accertano ad istanza del predisponente o di un'associazione di consumatori, la vessatorietà o non delle clausole contenute in condizioni generali di contratto predisposte da professionisti o da associazioni di professionisti.

Competente all'accertamento è la camera di commercio nella cui circoscrizione ha la sede legale od il domicilio il professionista o l'associazione di professionisti predisponenti.

L'iniziativa dell'accettamento è riconosciuta esclusivamente alle associazioni significativamente rappresentative degli interessi dei consumatori, avuto riguardo anche alla potenziale diffusione dei prodotti o dei servizi del professionista predisponente.

Nell'ambito del controllo la camera di commercio sente il predisponente e le parti interessate che ne facciano richiesta accertando, entro il termine massimo di sessanta giorni, la non vessatorietà o la vessatorietà delle clausole esaminate, in questo caso può raccomandare la soppressione o la modifica delle clausole stesse.

Il predisponente, ovvero la camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente al controllo di cui sopra e le associazioni di consumatori in contraddittorio con il predisponente, possono chiedere l'accertamento giudiziale della vessatorietà o non di clausole inserite in condizioni generali di contratto. Il giudice, ove accerti la vessatorietà delle clausole, può, ad istanza di parte, disporre l'inibitoria del loro uso.

La legittimazione ad agire nei detti giudizi spetta esclusivamente alle associazioni di consumatori significativamente rappresentative degli interessi dei consumatori, avuto riguardo anche alla potenziale diffusione dei prodotti o dei servizi del professionista predisponente.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme relative alla disciplina dell'azione giudiziale di cui sopra. Tale disciplina dovrà essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una procedura che offra garanzie di speditezza e di cui sia assicurata la necessaria pubblicità per consentire a tutti i soggetti legittimati di intervenire;
- b) prevedere che la pronuncia giudiziale definitiva di accertamento positivo o negativo della vessatorietà delle clausole oggetto di accertamento ha efficacia nei giudizi aventi ad oggetto o che comportino l'accertamento, anche invia incidentale, della vessatorietà o meno delle medesime clausole, anche nei confronti degli altri soggetti legittimati all'azione che non hanno partecipato al giudizio, nonchè a favore o contro singoli consumatori che abbiano aderito alle stesse clausole stipulando un contratto con il predisponente.

19.2/4 D'ALI, FIEROTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, in contrasto con la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

- 2. In relazione al contratto di cui al comma 1, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al comma 1.
- 3. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- 2) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- 3) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- 4) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestatamente eccessivo,
- 5) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- 6) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- 7) stabilire una tacita proroga o rinnovazione del contratto subordinata alla comunicazione di una disdetta entro un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;
- 8) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- 9) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- 10) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- 11) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- 12) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari

- o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- 13) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- 14) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- 15) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- 16) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
- 4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 6 e 8 del comma 3:
- 1 recedere, qualora vi sia un valido motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- 2 modificare, qualora sussista un valido motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
- 5. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un valido motivo in deroga ai numeri 9 e 10 del comma 3, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
- 6. I numeri 6), 8), 9) e 10) del comma 3 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alla fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. I numeri 9) e 10) del comma 3 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi ove previste dalla legge, a condizione che le modalità di variazioni e siano espressamente descritte.
- 7. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola, non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, o di regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti uno Stato membro della

Comunità europea o la Comunità europea purchè, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

- 8. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
- 9. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro della Comunità Europea.
- 10. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
- 1 escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2 escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3 prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
- 11. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono convenire in giudizio, il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della presente legge. L'inibitoria può essere concessa ai sensi degli artt.669 bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
- 12. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di controllo delle clausole vessatorie. La Commissione è composta di undici membri:
- a) un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, che la presiede:
 - b) due magistrati;

- c) due giuristi esperti in materia di diritto o di tecnica dei contratti;
 - d) tre rappresentanti dei consumatori;
 - e) tre rappresentanti dei professionisti.

I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. La Commissione è incaricata di ricercare le clausole che sono vessatorie ai sensì dei commi 1 e seguenti.

Sono legittimati a presentare istanza di controllo le associazioni rappresentative di consumatori, i professionisti interessati, i tribunali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Commissione può attivarsi anche d'ufficio.

La Commissione raccomanda la soppressione o la modifica delle clausole a suo giudizio vessatorie, l'inserzione di menzioni che appaiono necessarie all'informazione del consumatore; una presentazione tale da rendere il contratto intellegibile ai consumatori. La Commissione individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali disposizioni di legge, qualora siano riprodotte in clausole contrattuali, che sono sottratte alla presente normativa. Le raccomandazioni sono pubblicate bimestralmente sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale. Qualora l'istanza provenga da un tribunale, la pubblicazione della raccomandazione non può intervenire che dopo la decisione nel merito.

La Commissione trasmette ogni anno i risultati della sua attività, con una relazione illustrativa e programmatica al Presidente del Consiglio dei ministri e propone le eventuali modifiche legislative o regolamentari ritenute auspicabili. Il regolamento di attuazione concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19.2 IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3.)

MARTEDI 11 LUGLIO 1995

68º Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro plenipotenziario FONTANA GIUSTI, direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri: audizione del Direttore generale del personale e dell'amministrazione

(R048 000, C034, 0002°)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il presidente MIGONE rivolge un caloroso benvenuto al ministro Fontana Giusti, che da pochi mesi è preposto alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, e lo invita a svolgere un intervento introduttivo soffermandosi in particolare sulle questioni della riforma dell'amministrazione, su cui è vivo il dibattito tra le varie componenti del Ministero.

Il ministro FONTANA GIUSTI premette che, non avendo mai lavorato precedentemente nell'ambito della Direzione generale del personale e dell'amministrazione, è stato colpito dal generale malessere dei dipendenti del Ministero, dovuto a problemi oggettivi ma anche a critiche non sempre fondate, che vengono rivolte da settori dell'opinione pubblica e che provocano una preoccupante demotivazione. Desidera perciò ribadire anzitutto che il personale della carriera diplomatica è reclutato con concorsi assai rigorosi e difficili, che spesso non consentono neppure la copertura di tutti i posti messi a bando. Non è quindi in discussione la qualificazione dei diplomatici italiani; le storture che si devono purtroppo riscontrare dipendono da una certa politicizzazione che è avvenuta negli ultimi anni e dalle contrapposizioni personali che alimentano il contenzioso amministrativo.

Per quanto riguarda il personale delle altre carriere, non pochi guasti sono stati provocati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 1980, che ha cristallizzato le carriere togliendo così qualsiasi motivazione al personale delle cosiddette qualifiche funzionali; lo stesso decreto ha inoltre abolito le note di qualifica, rendendo più difficile la scelta del personale idoneo a ricoprire determinati incarichì. In particolare, la disposizione che impedisce di tener conto delle sanzioni disciplinari dopo due anni ha avuto conseguenze gravi, perchè può impedire all'Amministrazione di discriminare tra i dipendenti che meritano di essere inviati all'estero e quelli cui non è opportuno attribuire incarichi delicati.

Dopo aver ricordato l'esiguità dei fondi a disposizione del Ministero, pari allo 0,21 per cento del PIL, il ministro Fontana Giusti precisa che le indennità di servizio all'estero non sono state aumentate dal 1991 e hanno subito due successivi tagli, nel 1993 e con la recente manovra finanziaria dello scorso febbraio, venendo così decurtate rispettivamente del 3 e dell'8 per cento. Peraltro l'Amministrazione non ha applicato in maniera uniforme la recente decurtazione, avvalendosì della facoltà di rideterminare le indennità nelle sedi in cui non sussistevano più particolari motivi di disagio: in Libano, ad esempio, il taglio dell'ISE è stato del 21 per cento.

L'indennità di servizio all'estero è la principale ragione del malumore dell'opinione pubblica, attirando sui dipendenti del Ministero l'accusa di godere di privilegi. Tali critiche non sempre colgono la complessità della questione, poichè l'ISE non serve solo a far fronte agli oneri di rappresentanza, ma è anche un corrispettivo per i costi cui va incontro l'intera famiglia del dipendente, a cominciare dalla rinuncia ai guadagni del coniuge e dalle spese per l'istruzione dei figli. Il problema reale, a suo avviso, è di trasformare l'ISE nel senso di garantire la massima trasparenza del trattamento economico all'estero e di premiare i dipendenti che realmente sostengono spese di rappresentanza. In tale orientamento il Ministero pensava nel recente passato all'istituzione di una indennità di rientro a scalare, della durata di quattro anni, che avrebbe dovuto contemperare la modifica dell'ISE; ma le difficoltà di bilancio rendono difficilmente praticabile tale proposta. In ogni caso è intenzione del Governo di chiedere al Parlamento un rinnovo della delega legislativa per la riforma dell'ISE, con un termine di sei mesi per l'emanazione dei relativi decreti legislativi.

Per quanto riguarda gli organici, il ministro Fontana Giusti ritiene necessario riconsiderare all'interno di ciascuna carriera la proporzione tra le varie qualifiche al fine di recuperare una necessaria fisionomia piramidale. In particolare, per la carriera diplomatica la proposta che ha sottoposto al Ministro è di portare l'organico a 1110 unità – con un aumento assai più limitato rispetto alle 1260 unità previste dal disegno di legge approvato dalla Commissione affari esteri del Senato nel corso della X legislatura – e di aumentare soprattutto la dotazione delle prime qualifiche, riducendo invece il numero degli ambasciatori, dei ministri plenipotenziari di II classe e dei consiglieri di ambasciata rispetto ai diplomatici attualmente in servizio inquadrati in tali gradi. Si rende inoltre necessario approvare al più presto un regolamento per le promozioni che garantisca l'Amministrazione nei confronti delle frequenti impugnazioni. A tal riguardo lamenta che il Consiglio dei ministri non ha appro-

vato la proposta di istituire un'apposita commissione incaricata di proporre all'autorità politica i diplomatici ai fini dell'avanzamento in carriera.

La recente bocciatura da parte del Senato del decreto-legge n. 247 ha impedito l'integrazione del contingente dei contrattisti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari. Tuttavia, nonostante alcune proteste sindacali, è necessario provvedere all'assunzione di ulteriori 200 contrattisti se si vuole consentire l'effettivo inserimento dell'Italia nel sistema Schengen, senza far ricorso all'invio di personale amministrativo di ruolo all'estero, che comporterebbe costi assai più elevati per lo Stato.

La ristrutturazione della rete diplomatico-consolare sarà attuata senza danneggiare gli interessi vitali dello Stato e delle collettività italiane all'estero, incidendo soprattutto nelle situazioni in cui vi è stata una ingiustificata proliferazione di consolati e di rappresentanze permanenti; l'accorpamento delle ambasciate è previsto solo nei casi in cui è obiettivamente necessario attribuire a un solo ambasciatore la rappresentanza di alcuni Stati contigui, come ad esempio nell'Asia centrale già appartenente all'Unione Sovietica.

In conclusione il ministro Fontana Giusti fa presente che le proposte da lui illustrate configurano un approccio pragmatico che non preclude una riforma generale dell'Amministrazione, ma punta a compiere immediatamente i piccoli passi in avanti possibili nella situazione attuale. Accanto alle misure amministrative è però necessario un cambiamento di mentalità, per valorizzare l'autonomia dei capi-ufficio e dare a tutti la consapevolezza che il servizio dello Stato non implica solo diritti e interessi legittimi, ma anche precisi doveri.

Il senatore ANDREOTTI dichiara anzitutto di condividere il giudizio positivo sulla qualificazione del personale e sulla severità dei concorsi; tuttavia sussistono problemi reali che devono essere affrontati con tempestività per evitare complicazioni indesiderate. Ad esempio l'indennità di servizio all'estero non costituisce certamente un motivo di imbarazzo per l'Amministrazione e andrebbe piuttosto considerata all'interno di una valutazione complessiva del trattamento economico nell'intera carriera, tenendo ovviamente conto anche del disagio che il servizio all'estero e i frequenti cambi di sede comportano per la famiglia. Nonostante la complessità di tali problemi, che ha impedito finora una equilibrata riforma dell'ISE, sarà adesso necessario affrontare tale questione e quella – ad essa connessa – che riguarda il trattamento economico dei dipendenti durante il servizio nell'Amministrazione centrale.

Le frequenti impugnazioni delle promozioni dinanzi alla giustizia amministrativa hanno creato negli ultimi anni enormi problemi all'Amministrazione, anche a causa di un certo orientamento della giurisprudenza che sembra negare la necessaria discrezionalità nella scelta di dipendenti cui è attribuito il peculiare compito di rappresentare l'Italia all'estero. Peraltro la vita interna del Ministero è complicata anche da una certa proliferazione sindacale, che rende difficile adottare misure opportune come l'assunzione di un maggior numero di contrattisti nelle rappresentanze all'estero, prevista da un recente decreto-legge, la cui bocciatura peraltro non deve essere interpretata come un giudizio nel merito del provvedimento.

Il senatore Andreotti rileva che, nella prospettiva di una riforma complessiva della pubblica amministrazione improntata a criteri di decentramento e di riduzione del numero dei Ministeri, si può ipotizzare un inglobamento del Commercio estero nel Ministero degli affari esteri e la conseguente istituzione di ruoli specialistici. Nel frattempo è opportuno procedere con la politica dei piccoli passi saggiamente impostata dall'attuale direzione politica e amministrativa del Ministero.

A tal proposito, ritiene che la Commissione nel prosieguo dell'indagine conoscitiva dovrebbe approfondire le proposte relative alla riforma delle carriere, tenendo conto che il numero dei diplomatici in servizio è assai esiguo e che gli emolumenti dovranno comunque essere determinati in misura tale da rendere la carriera appetibile ai migliori laureati, evitando il rischio che l'accesso alla diplomazia sia riservato solo a coloro per i quali lo stipendio non è la fonte del sostentamento.

Conclude pertanto congratulandosi per le iniziative del ministro Fontana Giusti e invitandolo a non preoccuparsi della impopolarità che provocheranno, nel breve periodo, tra i dipendenti del Ministero.

Il ministro FONTANA GIUSTI ringrazia il senatore Andreotti per i consigli e gli incoraggiamenti che ha autorevolmente rivolto alla dirigenza del Ministero.

Il senatore CORRAO, pur riconoscendo l'elevata qualificazione dei diplomatici italiani, ritiene opportuno differenziare alcune funzioni all'interno della carriera, istituendo ruoli speciali. L'eventuale incorporazione dell'Istituto per il commercio estero, nella prospettiva della fusione tra gli Affari esteri e il Commercio estero, potrebbe essere l'occasione per istituire un ruolo di esperti delle questioni commerciali. Ulteriori ruoli speciali potrebbero poi essere istituiti per gli uffici che si occupano di problemi specifici, come la lotta al narco-traffico e al riciclaggio del denaro, ovvero per gli addetti culturali che potrebbero essere scelti tra studiosi di chiara fama all'esterno dell'Amministrazione, come del resto già avviene per gli addetti militari.

Dichiara poi di concordare con i rischi dell'eccessiva politicizzazione dei diplomatici di carriera, che peraltro può essere evitata alla radice avvalendosi della possibilità di nominare capimissione persone estranee alla carriera diplomatica e provenienti da diverse esperienze culturali e politiche.

Occorre poi che la razionalizzazione della rete diplomatico-consolare non si limiti a una soppressione di rappresentanze, ma conduca al superamento dell'eurocentrismo e, quindi, all'apertura di nuove missioni soprattutto negli Stati orientali. Negli stessi termini si pone anche il problema degli Istituti italiani di cultura, che spesso languono per mancanza di mezzi finanziari e finiscono per burocratizzarsi. L'Italia, che in campo culturale è una grande potenza, deve invece valorizzare al massimo tali strumenti anche sfruttando le possibili sinergie con altri Ministeri, con le università e con gli enti che operano nel settore culturale.

Il ministro FONTANA GIUSTI esprime la convinzione che un buon diplomatico deve essere necessariamente eclettico, tanto nella formazione culturale quanto nelle esperienze di lavoro. Tuttavia ciò non esclude il ricorso agli esperti, che il Ministero ha già largamente impiegato in alcuni posti dove vi è l'esigenza di una elevata specializzazione:

ad esempio esperti giuridici prestano servizio nella rappresentanza presso l'Unione europea e oltre 100 esperti culturali sono impiegati nell'ambito della rete diplomatico-consolare.

Rileva poi che non è esatto parlare di eurocentrismo a proposito delle rappresentanze all'estero, che sono ampiamente diffuse non solo in Europa ma anche nell'America del nord e nell'America latina. Un ulteriore ampliamento della rete renderebbe necessaria, dati i limiti di bilancio, l'attribuzione a taluni capi missione della rappresentanza in Stati contigui. Infine fa presente che lo Stato possiede un cospicuo patrimonio immobiliare all'estero, che impone oneri di manutenzione e di ristrutturazione assai elevati.

Il presidente MIGONE dà atto al ministro Fontana Giusti della grande passione con cui ha illustrato le sue iniziative, ma ritiene che la politica dei piccoli passi non sia in alternativa con una riforma di più ampio respiro, che anzi può essere in qualche modo anticipata anche da interventi limitati. Ad esempio, il modo intelligente con cui sono stati applicati i tagli alle indennità di servizio all'estero è già valso ad eliminare molte sperequazioni tra sedi più o meno privilegiate.

Per quanto riguarda gli Istituti italiani di cultura, è essenziale ricondurre le nomine a criteri di trasparenza e di concorrenza tra molteplici candidature. È apprezzabile perciò la disponibilità che il ministro Agnelli – in un recente dibattito svoltosi in Commissione – manifestò verso le indicazioni provenienti dal Parlamento, che anzi apertamente sollecitò.

Il reclutamento del personale diplomatico risente dell'impostazione anacronistica dei concorsi, certamente difficili, ma inadeguati rispetto alle più moderne tecniche di selezione che privilegiano le prove impostate su una tematica multipla rispetto al singolo tema. Inoltre negli ultimi vent'anni i vincitori sono provenienti prevalentemente dalle università di Roma, di Firenze e di Napoli, non certo perchè manchino aspiranti laureati nelle università del nord, ma piuttosto perchè sono carenti le informazioni sui concorsi e sulle stesse opportunità della carriera diplomatica. È poi deprecabile che negli ultimi concorsi gli esaminatori siano stati in larghissima parte docenti degli atenei romani.

Il presidente Migone si dichiara poi favorevole ad una riorganizzazione degli uffici ministeriali secondo aree geografiche, che avrebbe il vantaggio di stabilire un solo referente per ciascun capo missione. Apprezza le intenzioni del Ministero di chiedere una nuova delega per il riordino dell'ISE, osservando peraltro che si dovrebbe chiarire per quale motivo non è stata esercitata la precedente delega nè è stato chiesto il rinnovo nei dodici mesi ormai trascorsi. Tra i criteri direttivi per l'esercizio della nuova delega sarà opportuno indicare i soggetti che hanno realmente obblighi di rappresentanza e stabilire la trasparenza di tali spese, magari segmentando l'ISE in più indennità finalizzate alla copertura di specifici oneri. È comunque chiaro sin d'ora che il livello dell'ISE per i dipendenti delle qualifiche funzionali e per i gradi più bassi della carriera diplomatica è troppo alto e provoca evidenti distorsioni, costringendo l'Amministrazione a ricorrere all'assunzione di ulteriori contrattisti. Il trattamento economico di quest'ultima categoria, che è al centro di recenti rivendicazioni, deve essere affrontato con equità, garantendo emolumenti adeguati a prescindere da un eventuale agganciamento alle retribuzioni del personale di ruolo.

Dichiara poi di concordare con l'opinione del senatore Andreotti secondo cui il recente voto dell'Assemblea del Senato si riferisca unicamente ai presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 247 e non infici il contenuto del provvedimento. Si deve peraltro tener conto dell'importanza per la rete diplomatico-consolare dei 200 contrattisti esperti nell'uso dei mezzi informatici, poichè essi non solo svolgeranno gli adempimenti previsti dall'accordo di Schengen, ma consentiranno anche una accelerazione delle procedure relative al rilascio dei visti. Il ritardo in tale settore è particolarmente grave soprattutto nei paesi dell'Europa centro-orientale e provoca gravi danni all'industria turistica nazionale, nonchè alle iniziative di carattere umanitario.

Infine il presidente Migone auspica che la ristrutturazione della rete diplomatico-consolare non comporti la soppressione di uffici che offrono servizi per i connazionali all'estero, tanto più che egli difese con convinzione le attribuzioni del Ministero contro l'idea di trasferire le competenze relative al Ministro per gli italiani nel mondo, a condizione che il Ministero degli affari esteri garantisse realmente l'erogazione dei servizi richiesti dalle comunità italiane.

Il ministro FONTANA GIUSTI fa presente che è necessario contemperare un'organizzazione degli uffici di tipo geografico con l'attuale organizzazione per materia, se non si vuole depotenziare i direttori generali nei rapporti con gli altri Ministeri e con la diplomazia di altri Stati. Occorrerà poi trovare sistemi di motivazione dei diplomatici all'estero, per evitare che possano sentirsi isolati dall'Amministrazione e ripiegarsi su se stessi.

Per quanto riguarda i concorsi, la Direzione generale sta studiando la possibilità di modificare le prove d'esame, pur mantenendo un alto livello di selezione; la prevalente scelta degli esaminatori negli atenei romani è dovuta purtroppo alla necessità di contenere i costi del concorso.

Il ministro Fontana Giusti si sofferma poi sul riordino dell'ISE, rilevando che il problema vero è di indurre tutti i diplomatici in servizio all'estero a svolgere un'adeguata attività di rappresentanza. Dichiara comunque di condividere l'opinione del Presidente circa gli effetti perversi che l'attuale struttura dell'ISE può avere sulle aspirazioni dei dipendenti; occorre però considerare anche che, per alcune categorie, il lavoro all'estero comporta gratificazioni di natura esclusivamente economica.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Fontana Giusti per il contributo che ha dato all'indagine conoscitiva e gli rivolge la richiesta di inviare alla Commissione dati dettagliati sulle modalità con cui sono stati effettuati i tagli nelle indennità di servizio – in ciascuna sede – nonchè sulle ipotesi di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare. Lo prega altresì di farsi interprete presso il ministro Agnelli della sua sollecitazione ad assumere pubbliche iniziative per dar seguito alla sua intenzione di procedere alle prossime nomine negli Istituti italiani di cultura secondo modalità diverse dal passato e, comunque, in un clima di assoluta trasparenza. Dichiara infine chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4.)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

86 Seduta

Presidenza del Presidente BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1055) COSTA ed altri. – Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943

(1186) PRESTI e BAIOLETTI. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 5 luglio scorso è stata svolta la relazione sui due disegni di legge in titolo dal senatore Petricca, il quale aveva in quella occasione preannunciato la sua intenzione di presentare alcuni emendamenti. Ricorda altresì che la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali hanno espresso su entrambi i disegni di legge un parere favorevole, condizionato, per quanto riguarda la Commissione bilancio, alla esplicita previsione che il riconoscimento non comporta oneri. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANZI si dichiara perplesso sulla proposta oggetto della discussione poichè ritiene, anche sulla base della sua personale esperienza, che la carenza di ufficiali registratasi dopo l'8 settembre 1943 pose le premesse perchè la gran parte degli allievi ufficiali inquadrata nelle formazioni militari dopo l'armistizio fosse posta nella condizione di conseguire rapidamente posizioni di comando e gradi militari ben oltre quello che si intende attribuire. Occorrerebbe, in altre parole, conferire il grado onorario di sottotenente a chi effettivamente ha preso parte

agli eventi bellici – dall'una o dall'altra parte – magari in posizione diversa da quella di ufficiale. Non si dovrebbe però consentire che tale riconoscimento premi impropriamente chi, dopo l'8 settembre, ha abbandonato il proprio posto non prendendo parte al successivo conflitto in armi.

Secondo la senatrice BAIOLETTI, a 50 anni di distanza è assai difficile procedere ad una valutazione dei casi individuali. È pur tuttavia necessario attribuire il dovuto riconoscimento agli allievi ufficiali inquadrati nei reparti di istruzione, che non poterono conseguire la nomina a causa degli eventi dell'8 settembre 1943. Vi sono, d'altra parte, in tal senso, significativi provvedimenti legislativi che, dal 1980 in avanti, sono intervenuti al fine di attribuire riconoscimenti a specifiche categorie di combattenti del secondo conflitto mondiale, e i disegni di legge in esame costituiscono un elemento di continuità rispetto ad essi. Si rende comunque necessario introdurre alcune modifiche al testo: una, in accoglimento dell'osservazione della Commissione bilancio, deve precisare che il provvedimento è senza benefici di carattere economico e previdenziale; con una seconda modifica si potrebbe prevedere di attribuire ai parenti più prossimi il diritto di richiedere l'attribuzione del grado onorifico per gli allievi ufficiali nel frattempo deceduti e infine, relativamente al disegno di legge di cui è firmataria, si dovrebbe prevedere la concessione del grado onorifico per alcune categorie - quali i caduti, i dispersi, i mutilati, gli invalidi, i feriti e gli ex internati nei campi di concentramento - a prescindere dal periodo di tre mesi di inquadramento previsto dall'articolo 1.

Il senatore PERUZZOTTI auspica che venga attribuito un riconoscimento a tutti i combattenti del secondo conflitto mondiale, sul modello di quanto fu già disposto a favore dei combattenti della prima guerra mondiale con l'istituzione dell'Ordine dei cavalieri di Vittorio Veneto.

Conviene con le osservazioni del senatore Peruzzotti il senatore DI BENEDETTO, secondo il quale un riconoscimento generalizzato è particolarmente opportuno per prevenire il rischio di possibili disparità di trattamento.

Il senatore REGIS si esprime in senso contrario all'ipotesi emendativa illustrata dalla senatrice Baioletti, volta ad attribuire ai congiunti più prossimi la possibilità di richiedere il conferimento dell'onorificenza per gli allievi ufficiali deceduti. Egli ritiene comunque preferibile evitare l'attribuzione generalizzata di onorificenze che, in ultima analisi, assumono un significato ben limitato.

A favore della proposta della senatrice Baioletti, si pronuncia invece il senatore FRONZUTI il quale fa presente che il numero dei beneficiari è comunque circoscritto a quello degli ex allievi ufficiali che non hanno conseguito la nomina a causa dell'armistizio annunciato l'8 settembre 1943.

Il PRESIDENTE ricorda che sono iscritti all'ordine del giorno due disegni di legge diversamente strutturati. Per procedere nell'esame è quindi necessario preliminarmente individuare un testo base, al quale riferire gli emendamenti preannunziati nel corso della discussione gene-

rale. Propone pertanto di scegliere come testo base il disegno di legge 1055, d'iniziativa del senatore Costa e di altri senatori, fermo restando che esso potrà essere integrato con i contenuti normativi recati dal disegno di legge 1186.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

Replicando agli intervenuti il relatore, senatore PETRICCA, osserva che dalla discussione è emerso un orientamento favorevole ad un riconoscimento esteso a tutti coloro che hanno partecipato agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale e un orientamento inteso invece a conferire uno specifico riconoscimento a coloro i quali, alla data dell'8 settembre 1943, si sono trovati ad essere inquadrati in determinati reparti con un determinato grado. A tale seconda impostazione rispondono i due disegni di legge in titolo, i quali escludono pertanto l'adozione di un'ipotesi di riconoscimento generalizzato che, per trovare attuazione, dovrebbe essere oggetto di una distinta e diversa iniziativa legislativa.

Detto riconoscimento infatti comporterebbe l'istituzione di un Ordine cavalleresco ad hoc, sul modello di quello di Vittorio Veneto, già ricordato, che è ben altra cosa rispetto dal conferimento di un grado a titolo onorifico riferito a persone in possesso di un determinato status, quali gli allievi ufficiali. Le proposte di modifica che si accinge a presentare, peraltro, si riferiscono a questa più circoscritta prospettiva legislativa.

Nel convenire con le osservazioni del relatore, il PRESIDENTE precisa che la previsione di istituire un cavalierato, sul modello di quello di Vittorio Veneto, di per sè apprezzabile, ove tradotta in proposte di modifica si muoverebbe in una logica e con finalità sostanzialmente estranee a quelle dei provvedimenti all'esame.

Il sottosegretario SANTORO, nel consentire con le osservazioni del relatore e con le precisazioni del Presidente, ricorda che sono state presentare iniziative legislative che vanno nel senso indicato dal senatore Peruzzotti. Per quanto riguarda le obiezioni del senatore Manzi, fa presente che il numero di coloro che, già allievi ufficiali, hanno preso parte agli eventi bellici successivi all'8 settembre raggiungendo posizioni di comando dovrebbe essere piuttosto contenuto, mentre è difficile dopo tanti anni ricostruire il numero delle persone rimaste completamente estranee a episodi militari successivi all'armistizio. Non è infine contrario a prevedere la possibilità di conferire il grado onorario anche su richiesta dei congiunti superstiti in caso di decesso dell'interessato.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto fissando il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 15 di domani.

IN SEDE DELIBERANTE

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva (Approvato dalla Camera dei Deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri)

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il presidente BERTONI il quale dà conto preliminarmente dell'ordinamento del Corpo militare della Croce rossa italiana, sottoposto alle norme del Regolamento di disciplina e del codice penale militare, disciplinato dal Regio decreto n. 484 del 1936, soffermandosi in particolare sull'assetto del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), iscritto in due distinti ruoli di anzianità: normale, nel quale possono arruolarsi solo i cittadini che siano a qualsiasi titolo esenti da obblighi di leva, e speciale, nel quale possono arruolarsi anche i cittadini soggetti agli obblighi di leva.

Il disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sembra proporsi di sanare un difetto di coordinamento tra le norme che disciplinano la posizione del personale militare della Croce rossa e quelle relative allo svolgimento del servizio militare di leva, soprattutto per quanto riguarda l'arruolamento nel ruolo speciale.

L'articolo 1 infatti prevede che possono accedere alla nomina di ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana solo coloro i quali abbiano già prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati, con ciò eliminando la possibilità che ufficiali o sottufficiali della Croce Rossa siano poi obbligati a prestare servizio militare come soldati semplici. L'articolo 2 reca invece una disciplina di carattere transitorio, volta ad esonerare dagli obblighi di leva, a domanda, gli ufficiali, i sottufficiali e anche i militari di truppa i quali abbiano prestato servizio nel Corpo militare della Croce rossa per un periodo, anche non continuativo, complessivamente non inferiore a quello previsto per la leva.

Non si può non rilevare che risulta problematico l'individuazione del nesso logico tra le due norme ed in particolare appare di difficile comprensione l'estensione ai militari di truppa dell'esonero previsto in via transitoria per gli ufficiali e sottufficiali.

In ogni caso, anche riuscendo a superare tale motivo di perplessità, occorrerebbe comunque porsi il problema di consentire il computo del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa per periodi inferiori a quello previsto per la leva, a favore di coloro i quali intendano usufruirne ai fini dell'esonero, sia pure parziale, eventualmente prevedendo una disposizione transitoria.

Il senatore MANZI osserva che il Corpo militare della Croce rossa, a prescindere dal particolare status ricordato dal Presidente nella sua esposizione preliminare, non svolge compiti differenti da quelli svolti da altre organizzazioni di assistenza che operano sul territorio con una rilevanza pari a quella della Croce rossa. È opportuno che tra tali soggetti vi sia una effettiva parità di trattamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato che il disegno di legge in titolo si propone proprio il fine di prevedere l'obbligo della previa prestazione del servizio militare per gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo militare della Croce rossa, il senatore RAMPONI dichiara di condividere le
osservazioni contenute nella relazione introduttiva e ricorda che l'iniziativa legislativa in discussione si propone in primo luogo di rimuovere
potenziali situazioni di disagio nella quale potrebbe versare chi, dopo
aver prestato servizio come ufficiale nel Corpo militare della Croce
rossa, si trovasse poi a trascorrere il periodo di leva come militare di
truppa.

Sottolinea inoltre la condizione peculiare del Corpo militare della Croce rossa, già differenziata nell'ambito della Croce rossa e di conse-

guenza ancor meno identificabile con altre organizzazioni volontarie di assistenza. Conviene infine sulle osservazioni circa l'esigenza di un regime transitorio che assicuri, a chi ha prestato servizio nel Corpo militare della Croce rossa italiana per un periodo inferiore a quello del servizio di leva, la possibilità di effettuare il periodo residuo di servizio necessario ad esercitare la facoltà di richiedere l'esonero.

Il senatore LORENZI desidera esprimere rammarico per la circostanza che

sia stata finora poco avvertita la contiguità del tema in discussione con la complessa questione dell'obiezione di coscienza, quasi ignorando, implicitamente, i meriti obiettivi del corpo militare della Croce Rossa presso il quale viene svolto un servizio volontario di alto valore civico, che è assimilabile, sotto molteplici e rilevanti profili, al servizi militare di leva del quale, assai spesso, risulta più oneroso e pericoloso.

Il senatore PERUZZOTTI, nel ricordare di essere il presentatore di un disegno di legge di riforma organica della Croce rossa, attualmente disciplinata da una normativa senza dubbio arcaica e inadeguata, esprime il proprio assenso di massima al provvedimento, ricordando peraltro che non va confuso il servizio volontario presso il Corpo militare della Croce rossa con il servizio sostitutivo civile che gli obiettori di coscienza svolgono presso le strutture civili della Croce rossa medesima.

Il senatore FRONZUTI, espressa convinta adesione alle osservazioni formulate dal senatore Lorenzi in riferimento all'obiezione di coscienza, ritiene che siano proprio strutture valide e bene articolate come la Croce rossa italiana a dovere essere sostenute e favorite dallo Stato, a preferenza di quegli enti che, a suo parere, anche senza adeguate motivazioni, ricevono attraverso la normativa sull'obiezione di coscienza un cospicuo sostegno finanziario attingendo alle risorse pubbliche.

Il senatore DI BENEDETTO, a sua volta, nel manifestare un consenso di massima sul provvedimento in esame, giudica opportuna la conoscenza di più puntuali elementi di informazione sull'ampiezza del fenomeno che si va a regolamentare.

Deve comunque essere giudicata indispensabile, conclude il senatore Di Benedetto, una riforma organica della Croce Rossa il cui ordinamento, risalente a mezzo secolo fa, è da considerare ormai del tutto inadeguato.

Il presidente BERTONI, dopo essersi brevemente soffermato sul disegno di legge del senatore Peruzzotti, recante una riforma organica della Croce rossa, da più parti auspicata, desidera precisare che il provvedimento in esame non intende in ogni caso realizzare l'equiparazione del servizio volontario presso la Croce rossa con il servizio militare di leva, poichè il suo oggetto è chiaramente delimitato e contiene da un lato la disciplina della posizione degli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Croce rossa nei confronti degli obblighi militari e dall'altro una norma transitoria per consentire a quanti hanno già prestato servizio presso il corpo militare della Croce rossa come ufficiali, sottufficiali o militari semplici, per un periodo, anche

non continuativo, pari a quello del servizio di leva, di chiedere l'esenzione dagli obblighi militari.

Interviene quindi il sottosegretario per la difesa SANTORO, il quale, precisato che i militari di truppa interessati dalla norma prevista dall'articolo 2 non superano le 400 unità, si sofferma sulle modalità necessarie per rendere possibile il computo del servizio presso la Croce rossa ai fini dell'adempimento degli obblighi militari.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

BILANCIO (5.)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

81º Seduta

Presidenza del Presidente BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro VEGAS.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Parere alla 6 Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa volto alla costituzione di un'apposita società per azioni a capitale pubblico, che dovrà monitorare le applicazioni informatiche e telematiche utilizzate dalla Ragioneria generale dello Stato. Si prevede inoltre che le attività di manutenzione del sistema informativo della stessa Ragioneria siano affidate in concessione a una società specializzata avente esperienza pluriennale nel settore.

Per quanto di competenza si deve rilevare che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 consente che anche altre amministrazioni dello Stato possano, a richiesta, avvalersi di tali servizi e viene precisato che in tal caso il corrispettivo è a carico dell'amministrazione richiedente.

Si segnala inoltre che il comma 1 dell'articolo 1 autorizza la Ragioneria generale ad assegnare la concessione, anche in deroga alla legge di contabilità dello Stato. Trattandosi di un provvedimento del Ministro del tesoro, che sul piano ordinamentale è chiamato ad applicare la legge di contabilità, appare tanto meno accettabile e del tutto singolare una deroga a tale legge, inammissibile peraltro anche per motivi più generali di principio.

V'è da chiedersi, poi, se non vi è relazione tra il comma 1 e il comma 2, quale è il costo della concessione di cui al comma 1 e quale è la sua copertura.

Pervengono inoltre alcuni emendamenti, tra cui quello governativo, l'1.1, che esclude fra l'altro la possibilità di derogare alla legge di contabilità dello Stato. La nuova formulazione non elimina peraltro le perplessità sulla relazione tra il comma 1 e il comma 2, nonchè sui possi-

bili ulteriori oneri derivanti dal comma 1. In proposito si rileva che l'emendamento non è accompagnato da relazione tecnica e quindi non dovrebbe essere considerato presentato.

L'emendamento governativo 1.0.1 dispone poi l'esenzione da qualsiasi tassa e imposta di tutte le operazioni attinenti al trasferimento allo Stato di società e rami di azienda attualmente operanti nell'ambito del Gruppo IRI e svolgenti attività di carattere informatico per conto di pubbliche amministrazioni. Nella relazione tecnica che accompagna l'emendamento si sostiene che la disposizione non provoca perdita di gettito, in quanto senza di essa le operazioni in questione non verrebbero poste in essere.

Pervengono infine gli emendamenti parlamentari 1.2 e 1.0.2, tra i quali, per i profili di competenza, si segnala il primo, che riformula il comma 1 dell'articolo 1. La nuova formulazione specifica innanzitutto che non è previsto alcun conferimento diretto da parte del Ministero del tesoro alla società per azioni alla quale verrà affidata la concessione delle attività di manutenzione in questione. Si chiarisce inoltre che i rapporti finanziari con detta società non daranno luogo a ulteriori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, per cui si fa rinvio ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro (5871 e 8701).

In conclusione, il nulla osta sul disegno di legge può essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.2.

Sugli altri emendamenti può essere espresso parere di nulla osta, eccetto che su quello governativo 1.1.

Il senatore TAMPONI ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito alla portata del disegno di legge e degli emendamenti.

Il senatore ROVEDA, rilevando che il disegno di legge si riferisce, oltre che alla Finsiel anche alla Sogei, esprime sfiducia nei confronti di tale ultima società, ricordando in particolare la nota vicenda relativa alla predisposizione dei modelli 740, alla cui abnorme complessità essa non risultò estranea.

Rileva inoltre che il disegno di legge sembra porsi in contrasto con quella strategia di privatizzazioni fatta propria dallo stesso Governo.

Il senatore PALOMBI osserva che la proposta governativa razionalizza la disciplina del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, armonizzandola inoltre al diritto comunitario in materia di appalti.

Il senatore TAMPONI esprime forti perplessità circa le modalità con cui dovrebbe essere attuato lo scorporo delle società in questione dal gruppo IRI.

Il senatore CHERCHI, pur ritenendo opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo, ritiene che il sistema informativo della Ragioneria generale non possa essere gestito in regime competitivo, in considerazione della particolare delicatezza dei dati che a quel sistema fanno capo. Appare pertanto più che fondata l'esigenza manifestata dal Tesoro e posta a base dell'iniziativa in esame.

Il senatore BUSNELLI si chiede quale sia la reale portata del provvedimento, esprimendo inoltre forti perplessità su alcune considerazioni contenute nella relazione che accompagna l'emendamento governativo 1.0.1. In particolare appare poco verosimile che le società a cui si fa riferimento possano influenzare in qualche modo la quotazione in borsa delle azioni di una grande azienda come la STET.

Il senatore PODESTÀ rileva che la tendenza attualmente prevalente presso le grandi società è quella di affidare in appalto a terzi la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi. Egli ritiene che tale soluzione debba essere adottata anche dalle pubbliche amministrazioni, anche in un caso come quello della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce preliminarmente che il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato riguarda due basi di dati, concernenti rispettivamente i flussi finanziari del settore pubblico e il modello macro-economico. Si tratta pertanto di dati estremamente delicati, per il cui trattamento è necessaria la massima riservatezza, che una società privata non potrebbe garantire in misura adeguata. La soluzione individuata dal Governo nell'iniziativa in esame appare pertanto in linea con tale esigenza, ed è ulteriormente specificata negli emendamenti parlamentari 1.2 e 1.0.2.

Fa presente inoltre che il provvedimento si riferisce a due fattispecie molto diverse, quella relativa al monitoraggio delle realizzazioni informatiche della Ragioneria generale e quella della manutenzione vera e propria del sistema informativo della Ragioneria stessa. Per entrambe le attività si è ritenuto che la soluzione prospettata fosse quella che consentisse di conseguire il massimo dei benefici con il minimo dei costi.

Il senatore ROVEDA ritiene che le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo non giustifichino la necessità che le attività in questione siano gestite da società a proprietà pubblica, in quanto la proprietà privata, totale o parziale, del capitale di dette società sarebbe perfettamente compatibile con le accennate esigenze di riservatezza.

Il senatore TAMPONI, ribadendo le proprie perplessità in merito allo scorporo della Finsiel e della Sogei dal Gruppo Iri, chiede di conoscere elementi più specifici in merito all'attività di dette società.

Il sottosegretario VEGAS, in risposta alle considerazioni critiche svolte, rileva che la soluzione ottimale sarebbe data dalla gestione diretta delle attività in questione. Si tratta però di una soluzione resa impossibile dalle particolari caratteristiche dell'organizzazione ministeriale. Conferma comunque che in ogni altra soluzione ipotizzabile, i costi sarebbero superiori ai benefici.

Il senatore PODESTÀ si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e ribadisce che sarebbe opportuno mettere in concorrenza la Finsiel con altre società operanti nel settore. Il senatore BUSNELLI ricorda che, in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, il ministro Masera aveva dichiarato che non esiste attualmente un modello macro-economico gestito dal Governo. Tale affermazione appare in contrasto con quanto prima asserito dal sottosegretario Vegas, in relazione all'esistenza di un modello macro-economico della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il modello macro-economico della Ragioneria generale riguarda prevalentemente le variabili attinenti ai flussi di finanza pubblica.

Il senatore COPERCINI rileva la tendenza dello Stato a conservare la proprietà di società per azioni operanti sul mercato, nonostante la conclamata adesione a progetti di privatizzazione. Chiede quindi il rinvio dell'esame del disegno di legge.

Il senatore CAPONI si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo, ed esprime parere contrario al rinvio dell'esame.

Si associa il senatore PALOMBI, il quale dichiara di condividere la relazione svolta dal senatore Mantovani.

Il senatore CAVAZZUTI si sofferma sull'ultimo periodo dell'emendamento 1.2, che fa riferimento alla convenzione tra Ministero del tesoro e Finsiel. Occorrerebbe in proposito conoscere con precisione l'importo del corrispettivo dovuto a detta società e se sia prevista, nel quadro dell'iniziativa governativa, una rinegoziazione della convenzione.

Il senatore CARPENEDO ritiene che l'esame dovrebbe limitarsi ai profili strettamente di competenza della Commissione bilancio e dichiara di condividere le proposte formulate dal relatore.

Il relatore MANTOVANI, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene necessario un ulteriore approfondimento della portata del disegno di legge, per quanto riguarda le previste esenzioni fiscali, i futuri oneri relativi alle convenzioni da stipulare, la concreta attuazione del previsto scorporo, soprattutto in relazione agli oneri che potrebbero derivare dal trasferimento di personale e strutture. Ritiene infine che non sia chiara la portata dell'emendamento 1.0.1, nè il suo rapporto con il provvedimento originario. Propone, infine, il rinvio dell'esame.

Il sottosegretario VEGAS prende atto della richiesta del relatore.

Il senatore CAPONI si dichiara contrario al rinvio e favorevole alla relazione iniziale svolta dal senatore Mantovani.

Si associa il senatore PALOMBI.

L'esame è quindi rinviato.

(1659) ZACCAGNA ed altri: Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

(Parere alla 10º Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato ad agevolare le società creditrici dell'EFIM, disponendo la proroga della sospensione del pagamento delle imposte da parte di tali imprese, già disposta dal decreto-legge n. 532 del 1993, convertito dalla legge n. 111 del 1994. Per quanto di competenza si deve segnalare che le disposizioni agevolative in questione sono suscettibili di produrre effetti negativi sul gettito fiscale di competenza dell'esercizio finanziario in corso, in quanto la sospensione è disposta «senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate.». Ricorda che su un emendamento di contenuto identico all'articolo unico del disegno di legge la Commissione espresse un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel corso dell'esame in Assemblea di altro provvedimento.

Perviene altresì l'emendamento 1.1 del relatore della Commissione di merito, che estende la portata della norma anche alle imprese creditrici dell'EFIM non comprese nella previsione del decreto-legge sopra citato. Valgono pertanto anche sull'emendamento le considerazioni sopra esposte relativamente al testo.

Il senatore CHERCHI osserva che il disegno di legge in esame risponde ad una finalità assolutamente condivisibile nel merito. Per quanto riguarda i profili di competenza, ricorda che il parere della Commissione bilancio, di segno contrario su un emendamento avente la medesima portata, fu invece favorevole su un emendamento analogo che limitava la decorrenza della sospensione all'interno dell'esercizio finanziario. Ritiene comunque che occorrerebbe acquisire dal Governo un puntuale quadro della situazione dei pagamenti relativi alla liquidazione dell'EFIM.

Il senatore ZACCAGNA ricorda che un precedente provvedimento legislativo aveva stanziato i fondi necessari al commissario liquidatore dell'EFIM per il pagamento delle aziende creditrici dello stesso. Risulta peraltro che, nelle more di tali procedure, numerose aziende creditrici dell'EFIM sono fallite, creando ripercussioni anche sul piano dell'occupazione. Si è inoltre determinata una situazione di evidente disparità tra le grandi imprese, alle quali è stata assegnata priorità nel soddisfacimento dei crediti, e le piccole e medie imprese. In conclusione, l'esistenza di appositi stanziamenti riferiti al commissario liquidatore dell'EFIM costituisce l'idonea copertura finanziaria del provvedimento in esame, in quanto le agevolazioni previste risulterebbero compensate a valere proprio su detti stanziamenti.

Il relatore MANTOVANI ritiene indispensabile ottenere dal Governo dati quantitativi precisi sulla situazione dei debiti dell'EFIM, e propone conseguentemente di rinviare l'esame del provvedimento.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

FINANZE E TESORO (6.)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

89 Seduta

Presidenza del Presidente FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (Esame e rinvio)

Il relatore FARDIN ricorda che il Governo ha reiterato, col provvedimento in titolo, le norme recate dal decreto-legge n. 132, non convertito nei termini costituzionalmente previsti, ad eccezione delle disposizioni sui Centri autorizzati di assistenza fiscale e sulle agevolazioni per l'acquisto di benzina nel Friuli-Venezia Giulia, che sono confluite nel decreto-legge n. 249, già all'esame della Commissione. Il testo del provvedimento, inoltre, contiene le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati in sede di esame del precedente decreto-legge n. 132.

Passando all'illustrazione analitica del testo, il relatore fa presente che l'articolo 1 reca una serie di proroghe di termini in materia tributaria, sottolineando in particolare il differimento al 31 luglio 1995 del termine per la presentazione della domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e il differimento del termine per la revisione generale delle zone censuarie delle tariffe d'estimo, della rendita catastale, della rendita delle unità immobiliari e dei criteri di classamento; degno di rilievo, inoltre, risulta il differimento dei termini per i contratti stipulati dalle Amministrazioni comunali con le società incaricate del servizio di accertamento e riscossione di una serie di tributi locali, con la specificazione che, in via generale, le condizioni contrattuali debbano rimanere le più favorevoli per gli enti locali.

L'oratore ricorda, inoltre, che l'Assemblea ha deliberato in ordine alla insussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del primo periodo del comma 17 dell'articolo 1, il quale disponeva la emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini del coordinamento ed della razionalizzazione

delle disposizioni per garantire una tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio: permanendo le ragioni per emanare la disciplina regolamentare in questione, appare opportuno reinserire la disposizione nell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Meritevole di attenzione – prosegue l'oratore – risulta l'applicazione, anche per il 1995, delle agevolazioni per la soprattassa diesel e per le autovetture munite di impianto GPL e metano. Da ultimo, il comma 27 dell'articolo 1, differisce al 31 ottobre del 1995 il termine per la sanatoria degli errori formali, già fissato al 30 giugno con la manovra correttiva del Governo Dini.

Il relatore si sofferma, inoltre, sull'articolo 2, recante disposizioni di sanatoria per le irregolarità formali e per le sanzioni riferite alle dichiarazioni e versamenti effettuate dai soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessate dal sisma del dicembre 1990, nonchè sull'articolo 3, recante disposizioni in materia di IVA.

Conclude illustrando la disposizione interpretativa, recata dall'articolo 5, volta a specificare il trattamento dei cosiddetti scarti di emissione dei titoli obbligazionari e similari nella formazione del reddito d'impresa.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI, pur ribadendo il sostanziale consenso sulle disposizione recate dal provvedimento in titolo, preannunzia la presentazione di alcuni emendamenti: in particolare ritiene opportuno differire al 30 settembre 1995 il termine per la presentazione delle domande per la definizione delle liti fiscali pendenti, in modo tale da evitare che la scadenza, già fissata per il 31 luglio 1995, si sovrapponga a quella di altri adempimenti tributari.

Interviene quindi il sottosegretario CALEFFI, il quale sottolinea che il Governo, nel reiterare il decreto-legge con le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, stralciandone dal testo le disposizioni più controverse, ha inteso rendere più spedito l'iter parlamentare del provvedimento in esame, avendo ben presente le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza nel rapporto tra fisco e contribuenti. Con tali motivazioni, quindi, auspica una rapida conversione del decreto-legge, senza che siano apportate modificazioni al testo del provvedimento.

Il presidente FAVILLA, nel prendere atto della sollecitazione del rappresentante del Governo, ritiene peraltro, che la natura tecnica del provvedimento potrà consentire di valutare eventuali emendamenti che non ne stravolgano l'impianto complessivo.

Su precisa richiesta del senatore FARDIN, il sottosegretario CA-LEFFI precisa che il Governo valuterà le possibilità di riproporre la disposizione caducata dall'Assemblea per insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza nel testo del disegno di legge di conversione. Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 17 di giovedì 13 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8')

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

114 Seduta

Presidenza del Presidente BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007-000, C08+, 0033+)

Il presidente BOSCO avverte che entro il 18 luglio prossimo la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sui disegni di legge di assestamento del bilancio dello Stato e sul rendiconto generale. Pertanto, gli uffici stanno preparando una documentazione di sintesi al fine di consentire ai commissari di poter esprimere il parere in questione – eventualmente in sede di Sottocommissione – nella giornata di martedì 18.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE fa presente quindi che il prossimo 28 agosto scadrà il termine, fissato dall'articolo 11 della legge n. 422 del 1993, entro il quale le emittenti che trasmettono in forma codificata debbono obbligatoriamente iniziare a diffondere i loro segnali con più mezzi trasmissivi, cioè, oltre che via etere, anche via cavo o satellite. Poichè lo stato dell'evoluzione tecnologica non consentirebbe, secondo i responsabili di Telepiù, il rispetto del termine in questione, si pone il problema di approfondire la questione in vista dell'esame di un eventuale provvedimento governativo di proroga del termine stesso.

Dopo interventi dei senatori FALOMI, BACCARINI e DEMASI, la Commissione conviene sulla opportunità di effettuare una audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per approfondire la questione posta dal Presidente e delibera altresì di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione ad ascoltare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i responsabili di Telepiù. (R048 000, C08*, 0002*)

IN SEDE REFERENTE

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 6 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, non avendo la Commissione bilancio espresso ancora il prescritto parere sul testo e sugli emendamenti, si procederà nella seduta odierna alla sola illustrazione di questi ultimi e alla espressione dei pareri del relatore e del Governo, dovendosi rinviare le votazioni a domani.

Si passa quindi all'articolo 1.

Il senatore GEI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9.

Il senatore CARPINELLI dà conto degli emendamenti 1.3 e 1.11.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha illustrato l'emendamento 1.6, il senatore GERMANÀ trasforma l'emendamento 1.7 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerata la necessità di definire regole certe per la privatizzazione delle gestioni aeroportuali, oggetto del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251,

impegna il Governo:

all'istituzione di un'autorità di regolamentazione del trasporto».

0/1905/1/8

Germana, Terracini

Dopo che il senatore BACCARINI ha illustrato l'emendamento 1.10. il relatore GEI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.10 e 1.11, e si rimette al Governo sull'1.3.

Il sottosegretario PUOTI avverte che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri il disegno di legge sulle gestioni aeroportuali, già preannunciato in sede di replica. Pertanto, dovrà esprimere un parere tecnicamente contrario sugli emendamenti che sostanzialmente riproducono le norme del disegno di legge in questione. Se questi emendamenti dovessero essere approvati, il Governo si riserverebbe la facoltà di presentare in Assemblea appositi subemendamenti volti a recepire più fedelmente la formulazione del disegno di legge governativo.

Coglie poi l'occasione per rispondere ad un quesito posto dal relatore nella scorsa seduta e concernente la durata delle concessioni aeroportuali negli altri paesi europei. Al riguardo, precisa che tale problema non si pone nei principali paesi europei, in quanto generalmente, nei loro ordinamenti, il territorio su cui insiste l'aeroporto non è demaniale e pertanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione di istituti analoghi a quello della concessione.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.8, nonchè parere contrario, per i motivi tecnici testè esposti, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10 e 1.11.

Si passa all'articolo 2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1 e il senatore SCIVO-LETTO dà conto dell'emendamento 2.2.

Il senatore BACCARINI illustra gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.7 e il senatore RAGNO dà conto degli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il RELATORE esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2 ad eccezione del 2.5, sul quale è contrario.

Il sottosegretario PUOTI si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6, si rimette alla Commissione sul 2.5 e si pronuncia favorevolmente sul 2.7.

Si passa all'articolo 3.

Il presidente BOSCO e i senatori BACCARINI, GEI e SPERONI illustrano rispettivamente gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Il relatore GEI è contrario all'emendamento 3.1, in quanto preferisce la formulazione degli emendamenti 3.2 e 3.3. Invita quindi il senatore Speroni a ritirare l'emendamento 3.4.

Il sottosegretario PUOTI è contrario all'emendamento 3.1 e favorevole al 3.2 e 3.3. Esprime quindi la contrarietà del Ministero delle poste sull'emendamento 3.4.

Non essendovi emendamenti all'articolo 4 si passa all'articolo 5.

Il relatore GEI ed il senatore SCIVOLETTO illustrano rispettivamente gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Dopo che il RELATORE si è espresso favorevolmente sull'emendamento 5.2, il sottosegretario PUOTI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e favorevole sul 5.2 a condizione che i Corpi forestali delle province di Trento e Bolzano siano in condizione di provvedere direttamente alle attività di cui all'articolo 138, comma 11, del Codice della strada.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Alle medesime società possono partecipare anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

1.1

GEI, SCIVOLETTO, FAGNI

Al comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di 50 anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

- a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;
- b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

- 50 -

1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore».

1.2 IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasportì e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di 30 anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

- a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;
- b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla

base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore».

1.3

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991».

1.4

GEI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter.

5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonchè degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1985, n. 449».

1.5 IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter.

5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonchè degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1985, n. 449».

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I canoni previsti al comma precedente sono sottoposti alla vigilanza di una Commissione parlamentare all'uopo istituita».

1.7

GERMANA, TERRACINI

Al comma 6, sopprimere le parole: «previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373»

1.8

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonchè di salvaguardia dei livelli occupazionali».

1.9

GEI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata di proposte di finalizzazione, di integrazione con gli aeroporti maggiori e di salvaguardia dei livelli occupazionali».

1.10

BACCARINI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. La Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, "Norme sui servizi antincendio negli aeroporti" è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza biennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1º luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie».

2.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1º luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «traffico aereo generale» sono aggiunte le seguenti: «ed alla sua trasformazione in società per azioni».

2.3 Baccarini

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè, ai fini del riordino, di un comitato consultivo composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

2.4 RAGNO, DE CORATO, DEMASI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «ai fini del riordino» fino alla fine del comma con le seguenti: «, ai fini della trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze professionali esterne».

2.5 Baccarini

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i membri del comitato consultivo».

2.6 RAGNO, DE CORATO, DEMASI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, decentrandone le strutture presso l'aeroporto di Forlì con apposita convenzione con gli enti locali interessati e fissando criteri di integrazione del settore anche nei livelli informativi».

2.7 BACCARINI, SCIVOLETTO, BONAVITA, FAGNI

Art. 3.

Sostituire le parole: «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra Belgrado, Roma, Trieste e gli altri scali principali».

3.1 Bosco

Sostituire le parole: «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra i due Paesi».

3.2

BACCARINI, CARPENEDO

Sostituire le parole: «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra i due Paesi».

3.3

GEI, SCIVOLETTO, FAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico nazionale ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni».

3.4 SPERONI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «esibiscano» con le seguenti: «abbiano conseguito la patente di guida da almeno tre anni ed esibiscano idonea certificazione che attesti l'idoneità allo svolgimento di tale attività. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, stabilisce i requisiti necessari e l'autorità sanitaria competente al rilascio della certificazione nonchè la durata di validità della stessa».

5.1 IL RELATORE Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano"».

5.2

SCIVOLETTO, BOSCO, FAGNI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9º)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

95' Seduta

Presidenza del Presidente FERRARI Francesco

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL PROBLEMA DEI CREDITI DEI CONSORZI AGRARI (A007 000, C09°, 0052°)

Il senatore CORMEGNA richiama l'attenzione della Commissione sulla condizione in cui si trovano i Consorzi agrari provinciali che non riescono a percepire quanto loro è dovuto dallo Stato per le operazioni di ammasso dei prodotti agricoli.

Il presidente FERRARI fa presente che il problema è stato affrontato dalla Commissione che ha approvato in sede referente il disegno di legge n. 715; si attende da tempo che l'esame dello stesso venga calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per l'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(1814) Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercatoagricolo - EIMA

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 luglio.

Il presidente FERRARI ricorda che, nella precedente seduta, è stato accantonato l'esame dell'articolo 1, dovendosi preliminarmente risolvere il problema degli organi affrontato dall'articolo 6, e che è stato concluso l'esame dell'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore BORRONI si dice d'accordo sull'emendamento 3.2 purchè sia modificato, nella seconda parte, sopprimendo le parole «bancaria o

assicurativa» e aggiungendo dopo le parole «somma richiesta» le parole «che si estinguerà automaticamente alla positiva conclusione dell'istruttoria»: il senatore BUCCI concorda.

Il senatore CORMEGNA suggerisce di sopprimere la parola «automaticamente».

Il ministro LUCHETTI si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.2 è infine approvato riformulato, nella seconda parte, secondo i suggerimenti del relatore Borroni e del senatore Cormegna.

La Commissione quindi – dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 3.1 e 3.3 – approva l'articolo 3 come sopra emendato e, senza modifiche, l'articolo 4 (è stato ritirato l'emendamento 4.1).

Si passa all'articolo 5.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 5.1 che riformula sostituendo le parole «di bilancio» con la parola «finanziaria», in riferimento alle osservazioni della 5º Commissione bilancio.

Il relatore BORRONI chiede chiarimenti, rilevando di non avere problemi circa un adeguamento al parere della 5^e Commissione.

Il senatore ROBUSTI si dice perplesso sull'emendamento che potrebbe creare il rischio di vincoli.

Ribadiscono l'esigenza di adeguarsi alla esplicita osservazione della Commissione bilancio il senatore RECCIA e il ministro LUCHETTI.

Seguono brevi interventi dei senatori BUCCI (il fondo di dotazione può essere annualmente adeguato a nuove necessità) e CORMEGNA (invita a tenere distinti il finanziamento dell'attività dell'ente e il patrimonio dell'ente stesso) e quindi, dopo che il RELATORE si è detto contrario, l'emendamento è respinto.

Senza modifiche è approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore RECCIA interviene ad illustrare l'emendamento 6.1 (facendo riferimento anche all'emendamento 1.1, relativo all'articolo 1 accantonato) invitando la Commissione ad accogliere il principio di raccordare la presidenza del Ministro con l'organo di amministrazione.

Il senatore CORMEGNA sottolinea – facendo riferimento all'intesa col Comitato prevista all'articolo 1 – che si tratta di un errore giuridico, ritenendo preferibile prevedere un parere non vincolante.

Il relatore BORRONI si dice contrario all'emendamento 6.1.

Il ministro LUCHETTI richiama le osservazioni della Commissione affari costituzionali, secondo cui l'organo vertice dell'ente dovrebbe essere configurato in forma collegiale.

Il senatore NATALI chiede che i problemi sollevati vengano adeguatamente discussi, tenendo conto di quanto evidenziato dal Ministro nell'esame dell'articolo 2 ed evitando contraddizioni. Non ritiene possibile disancorare la posizione del Ministro presidente dal Consiglio di amministrazione ed invita a riflettere prima di concentrare un enorme complesso di poteri sulla figura dell'amministratore.

Il presidente FERRARI rileva che mentre è possibile «mandar a casa» l'Amministratore, altrettanto non si può fare per il Consiglio d'amministrazione.

Il senatore GRIPPALDI – premesso l'intento di dare un contributo costruttivo alla trasformazione dell'ente di intervento sul mercato agricolo secondo un'impostazione adeguata – osserva che le patologie manifestate dall'ente non sono solo endogene ma attengono a diverse vicende connesse con gli aiuti comunitari, con incertezze operative. Non solo – egli aggiunge – l'Aima è considerata di fatto inesistente; gli agricoltori non ricevono riscontri alle pratiche inoltrate per gli aiuti nei vari comparti. Moltì di questi sono bloccati per sospette illegalità in riferimento all'annata 1991-92.

Sottolineate poi le difficoltà esistenti in Sicilia, dove non piove da febbraio, invita la Commissione a non affidare ad una sorta di «governatore» la gestione del nuovo ente: le leggi, egli aggiunge, vanno fatte per il futuro e lo sviluppo democratico dei settori economici e sociali, non per rispondere a chi comanda al momento.

Successivamente assicura che l'ente non può essere considerato quindi un ricettacolo di operazioni truffaldine, ma uno strumento di protezione del settore primario, bisognoso di valorizzare i propri funzionari e rafforzare la pianta organica, operando attraverso la presidenza del Ministro e le strutture gestionali di un Consiglio d'amministrazione democratico e pluralistico.

In conclusione, il senatore Grippaldi invita a votare l'emendamento 6.1, fortemente sostenuto dal Gruppo di Alleanza nazionale, sottolineando che delle decisioni che si adotteranno si dovrà dar conto e ragione al mondo agricolo.

Il senatore D'ALÌ annuncia che voterà a favore degli emendamenti 6.1 e 6.3, d'identico contenuto, in relazione a quanto emerso nel dibattito, invitando ad evitare che si accentrino nell'amministratore le funzioni attribuite all'ente nell'articolo 2.

Il senatore ORLANDO annuncia la propria astensione, non condividendo l'ipotesi del Ministro-presidente nè quella dell'amministratore nel quale si accentrano le funzioni dell'ente.

Annuncia poi voto favorevole alla proposta emendativa il senatore CORMEGNA.

Il senatore DEGAUDENZ, premesso che nell'incontro informale avutosi la scorsa settimana ci si è confrontati sul problema degli organi dell'ente, sottolinea come all'articolo 2 sia stato chiarito che la politica dell'ente è stabilita dal Ministro d'intesa col Comitato e come pertanto l'amministratore si configuri quale organo non politico ma d'attuazione della politica suddetta. Conclude dicendosi contrario all'emendamento.

Seguono interventi dei senatori DI MAIO, per rilevare che nell'emendamento 6.1 non sono indicati i compiti dell'amministratore, e MOLTISANTI, che ribadisce la necessità di affidare la presidenza dell'ente al Ministro ed invita ad accogliere la proposta emendativa in esame, venendo incontro alle attese del mondo agricolo.

Gli emendamenti 6.1 e 6.3, d'identico contenuto, sono quindi respinti.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.2, sul quale si dicono favorevoli i senatori CORMEGNA e NATALI.

Il senatore DEGAUDENZ rileva, in riferimento ai compiti specificati all'articolo 8, che l'istituzione del Comitato consultivo è da accettare come una sorta di «scommessa», trattandosì di un organo inteso a dare maggiore capacità operativa all'ente.

Il ministro LUCHETTI si rimette alla Commissione.

Il senatore D'ALÌ osserva che si sta creando, col comitato consultivo, un carrozzone burocratico composto non da agricoltori ma da burocrati delle organizzazioni professionali e quindi da persone estranee agli interessi veri e diretti del mondo agricolo, ritornando così al periodo buio della «Prima Repubblica». Dichiara che il suo Gruppo lotterà perchè non si verifichi un tale «scempio» a danno degli agricoltori che, egli ribadisce, non possono considerarsi rappresentati dagli impiegati delle organizzazioni professionali, che rappresentano solo intralci e condizionamenti.

Il presidente FERRARI osserva che secondo la normativa comunitaria possono far parte di organizzazioni agricole solo coloro che hanno il prodotto. Si tratta, egli aggiunge, di escludere coloro che non si trovano in tale condizione.

Il senatore CORMEGNA annuncia voto favorevole all'emendamento 6.2 sottolineando che il previsto Comitato consultivo lascia fuori un elevatissimo numero di agricoltori che non sono iscritti in quelle che vengono chiamate organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'emendamento 6.2 è quindi respinto.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 6.4, sul quale intervengono per chiarimenti il RELATORE e il senatore NATALI.

Il MINISTRO ricorda le osservazioni della Commissione bilancio.

Il senatore RECCIA ritira l'emendamento, che viene fatto proprio dal senatore D'ALI, che lo riformula nel senso di sostituire, al comma 4, le parole da «spettanti» fino alla fine, con le parole «agli organi dell'ente».

Segue un ulteriore richiamo del MINISTRO al parere della 5º Commissione, e quindi l'emendamento 6.4, come sopra riformulato, è respinto.

L'articolo 6 è quindi approvato senza modifiche.

È dichiarato poi precluso l'emendamento 6.5.

Si riprende a questo punto l'esame dell'articolo 1, il cui emendamento 1.1 è dichiarato precluso: l'articolo è quindi approvato senza modifiche.

All'articolo 7 sono dichiarati preclusi gli emendamenti 7.1, prima e seconda parte (la terza parte è ritirata), e 7.2.

Il relatore BORRONI interviene quindi per proporre – nell'intento di dimostrare disponibilità in vista dell'obiettivo d'una netta distinzione fra il ruolo del Ministro e quello dell'Amministratore – la seguente modifica all'articolo 7: all'inizio del comma 2, alla parola: «L'amministratore» premettere le seguenti: «Nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 4» (em. 7.100).

La Commissione approva l'articolo 7 col suddetto emendamento del relatore.

All'articolo 8 è ritirato l'emendamento 8.2.

Il presidente FERRARI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 8.3.

Il senatore CARINI fa rilevare come la presentazione di detto emendamento confermi che non si è tenuto conto della «lezione» precedente.

Il MINISTRO chiede chiarimenti sui Comitati di filiera cui si fa cenno nell'emendamento 8.3, che viene respinto.

È ritirato l'emendamento 8.1.

Il senatore ROBUSTI illustra l'emendamento 8.4, sul quale intervengono: il relatore BORRONI, che richiama il parere della 1º Commissione affari costituzionali; il ministro LUCHETTI, che si dice contrario e invita a non confondere i ruoli; i senatori D'ALI e D'IPPOLITO VITALE per chiarimenti.

Il senatore ROBUSTI riformula l'emendamento 8.4, proponendo di sostituire le parole «tre membri designati dalle» con le parole «cinque membri, ciascuno dei quali designato da una delle».

Il senatore RECCIA osserva che si continua a mettere in circolo cose che non attengono all'ente stesso, mentre si osteggia la presenza del Ministro, ritenendosi più importanti le persone designate – burocrati e non certo agricoltori – dai rappresentanti delle organizzazioni agricole. In tal modo, egli aggiunge, si finisce anche col soffocare ogni forma di libertà individuale che possa sorgere nel territorio nazionale. Non si capisce, egli aggiunge, come si possa ritenere come nel Comitato consultivo questi personaggi delle organizzazioni agricole possano rappresentare gli interessi del mondo agricolo. Conclude rilevando che ci si pone di fronte ad una operazione elettorale, che non dà dignità all'ente, e che occorrerebbe almeno scegliere fra il Comitato consultivo e i Comitati interprofessionali.

Con l'emendamento 8.4 riformulato è quindi approvato l'articolo 8.

All'articolo 9, dichiarati preclusi gli emendamenti 9.1 e 9.2, il senatore ROBUSTI ritira l'emendamento 9.5.

Il ministro LUCHETTI dichiara di essere contrario ai Comitati interprofessionali previsti dall'articolo 9, attribuendosi a tali organismi compiti di gestione che appaiono assolutamente estranei a quelli dell'ente d'intervento comunitario, mentre sono accentuati il ruolo e il peso finanziario pubblico attraverso l'istituzione di fondi per compiti sostitutivi di quelli dell'Amministrazione, che non possono essere ceduti.

Sull'emendamento 9.8 intervengono, per chiarimenti, i senatori CORMEGNA, BARBIERI e ROBUSTI.

La Commissione quindi approva gli emendamenti 9.8 e 9.3 (d'identico contenuto alla seconda parte dell'emendamento 9.8).

Ritirato l'emendamento 9.12, si passa all'emendamento 9.10, riformulato dal relatore BORRONI, tenendo conto anche del suggerimento del senatore ROBUSTI, nel senso di aggiungere al comma 2, dopo le parole «di origine, ove costituiti» le parole «da due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali riconosciute delle imprese cooperative agricole».

L'emendamento, così riformulato – su cui s'è detto contrario il senatore D'ALI – è accolto dalla Commissione.

Segue il ritiro dell'emendamento 9.6 e l'annuncio di apposizione della firma del senatore RECCIA all'emendamento 9.11.

Il relatore BORRONI si dice contrario alla proposta emendativa.

Il ministro LUCHETTI motiva la propria contrarietà all'emendamento 9.11 suggerendo di riformularlo nel senso di aggiungere dopo le parole «della Federalimentare» le parole «e, per il settore del tabacco, da un rappresentante delle associazioni dei trasformatori maggiormente rappresentative a livello nazionale». Concordano sulla proposta del Ministro i senatori NATALI, BOR-GIA e D'IPPOLITO.

L'emendamento così riformulato è approvato.

La Commissione quindi, dopo che è stato ritirato l'emendamento 9.7, approva l'articolo 9 come sopra modificato.

Il senatore RECCIA interviene a questo punto per rilevare che nell'Ufficio di Presidenza si era concordato di porre termine ai lavori della seduta odierna alle ore 18.

La senatrice BARBIERI osserva che si era concordato di ultimare l'esame entro martedì.

Il senatore ROBUSTI sottolinea che ci si era impegnati a lavorare fino alle ore 20: concorda il presidente FERRARI, aggiungendo che al rinvio si sarebbe arrivati solo se alle ore 20 non fosse stato concluso l'esame.

Si riprende l'esame dell'articolato.

Dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 10.1 e 10.2, è approvato l'articolo 10.

Successivamente, decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 11.3 e 11.2, è approvato – con l'emendamento 11 1 e col subemendamento del RELATORE (sostituire «previste» con «vigenti») – l'articolo 11.

Segue l'approvazione dell'articolo 12, dopo che è decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 12.1.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,25.

La Commissione approva gli articoli 13 (su cui il relatore si riserva di approfondire le osservazioni della 5º Commissione) e 14 e, decaduto l'emendamento 15.2, l'articolo 15.

Sull'articolo 16 – decaduto l'emendamento 16.1 – interviene il ministro LUCHETTI per dichiarare che si riserva di predisporre per l'Assemblea un emendamento di coordinamento con la situazione di commissariamento. L'articolo è quindi approvato.

Si passa all'articolo 17.

Dopo che sono decaduti gli emendamenti 17.2, 17.1, 17.4, 17.3 e 17.5, il senatore ROBUSTI ritira l'emendamento 17.6 e il relatore BORRONI illustra l'emendamento 17.7 chiedendo il parere del Ministro.

Il ministro LUCHETTI rileva che se si sopprime l'Agecontrol, le norme dell'articolo 17 necessitano di adattamenti per consentire la ricostituzione delle agenzie previste dalla normativa comunitaria. Si tratta, egli aggiunge, dei due comparti dell'olio e del tabacco.

Il relatore BORRONI chiede proposte più dettagliate.

Il senatore ROBUSTI ritiene che la definizione del principio di ricostituzione delle agenzie è sufficiente perchè il Governo proceda, predisponendo i riferimenti normativi.

Il MINISTRO fornisce assicurazione e conferma, su richiesta del senatore ROBUSTI, che il decreto di commissariamento dell'AIMA porta la firma del Presidente della Repubblica.

Segue l'approvazione degli articoli 17 (con l'emendamento 17.7), 18, 19 e 20.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, come sopra modificato, dando mandato al senatore Borroni di riferire favorevolmente sullo stesso all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1814

Art. 1.

Il comma 3 è sostituito con il seguente: «Lo Statuto dell'Ente è predisposto dal Consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica».

1.1 Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Art. 3.

Al comma 1 sostituire con: «È ammessa, compatibilmente con la normativa comunitaria e nella misura da essa stabilita, la corresponsione di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia fideiussoria, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo».

3.1 Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Al comma 1 sostituire le parole: «nella misura del 95%» con le se-guenti: «nella misura del 100%».

Dopo le parole: «garanzia fideiussoria» aggiungere le seguenti: «bancaria o assicurativa nella misura del 110% della somma richiesta».

3.2 Bucci, D'Ippolito Vitale, D'Alt, Fierotti, Scopelliti

Al comma 1 sopprimere: «nella misura del 95 per cento» aggiungere dopo: «da titolo di garanzia fideiussoria» le parole: «di pari valore».

Robusti, Carini, Marchini

Art. 4.

Alla fine aggiungere: «Salvo i casi previsti dal comma 1 articolo 2».

4.1

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Art. 5.

Al comma 1 dopo le parole: «fondo di dotazione» aggiungere le parole: «, deliberato annualmente con legge di bilancio».

5.1

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «sono organi dell'Ente», aggiungere le seguenti:

- «a) il Presidente:
- b) il Consiglio».

6.1

Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Al comma 1 dopo le parole: «Sono organi dell'Ente» inserire le seguenti parole:

- «a) il Presidente;
- b) Il Consiglio».

6.3

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 1 eliminare le parole:

- «b) il comitato consultivo».
- 6.2

Bucci, D'Ippolito Vitale, D'Alt, Fierotti, Scopelliti

Al comma 4 sostituire le parole: «ed ai componenti il collegio dei revisori» con le parole: «ed agli organi dell'Ente».

6.4

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Art. 7.

Sostituire con i seguenti articoli: «Art. 7 (Il Presidente) Il Presidente è il Ministro; presiede il Consiglio e in tale funzione può delegare un Sottosegretario ed ha la rappresentanza legale dell'Ente che può delegare all'Amministratore».

«Art. 8 (Il Consiglio)

- 1. Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro ed è composto da sette membri.
 - 2. Con regolamento di cui all'articolo 14 comma 1 sono stabiliti:
- a) la composizione del Consiglio di cui almeno un membro designato dal Comitato;
- b) i requisiti anche ostativi, per l'assunzione della carica di Consigliere e le incompatibilità;
 - c) i compiti e le attribuzioni del Consiglio;
- d) il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259».

«Art. 9 (L'Amministratore)

- 1. L'Amministratore è nominato dal Presidente nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
 - 2. Con regolamento di cui all'articolo 15 comma 1 sono stabiliti:
 - a) la durata dell'incarico;
- b) i requisiti, anche ostativi per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
 - c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministratore;
- d) i casi in cui l'Amministratore può essere revocato dal Presidente; la possibilità per l'Amministratore di rivestire anche la carica di Direttore Generale dell'Ente.»

7.1 Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente articolo: «1. Il Presidente è il Ministro, che presiede il Consiglio e in tale funzione può delegare un Sottosegretario. Il Ministro ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'Amministratore».

6.5 Bucci, D'Ippolito Vitale, D'Alì, Fierotti, Scopelliti

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. L'Amministratore è nominato dal Presidente.
- 2. Con i regolamenti di cui all'art. 15 sono stabiliti:
 - a) la durata dell'incarico;

- b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
 - c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;
- d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Presidente:
- e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente».
- 7.2

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.2

Bucci, D'Ippolito Vitale, D'All, Fierotti, Scopelliti

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Il Comitato Consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal Presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.
- 2. In seno al Comitato consultivo vengono istituiti comitati di gestione di filiera comprendenti rappresentanti dei produttori e dell'industria di trasformazione per una efficace azione di controllo dei singoli uffici di settore.
 - 3. Con i regolamenti di cui all'articolo 15 sono stabiliti:
 - a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
 - b) i compiti del comitato;
 - c) i compiti del comitato di filiera».

8.3

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI

L'articolo 8 diventa articolo 10 e così recita:

- «1. Il Comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal Presidente, che può delegare a tale scopo l'Amministratore.
 - Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1 sono stabiliti:
 - a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
 - b) i compiti del Comitato».
- 8.1 Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Al comma 2 nel primo periodo sostituire la parola: «3» con la parola: «5».

8.4

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI

L'articolo 9 è soppresso.

9.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 1, dopo le parole: «neì settori» sostituire: «ortofrutticolo, frutticolo, agrumicolo».

9.5

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Sostituire la virgola tra le parole: «forestale, di energia» con la vocale «e». Aggiungere dopo la parola: «rinnovabile» le parole: «olivicolo, tabacchicolo».

9.8

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 1 dopo le parole: «colture proteoleaginose», aggiungere le seguenti: «e del tabacco».

9.3

NATALI, CUSIMANO

Al comma 2 sostituire al primo periodo la parola: «3» con la parola: «2».

Dopo le parole: «produttori riconosciuti» aggiungere: «da un rappresentante delle organizzazioni cooperative».

9.12

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Dopo le parole: «per la tutela delle denominazioni di origine, ove costituiti,» aggiungere: «da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative riconosciute e ...».

9.10

BORRONI, BARBIERI

Al comma 2, dopo: «ove costituiti», sostituire le parole: «e da un rappresentante della Federalimentare» con le parole: «e da due rappresentanti designati rispettivamente uno dalle organizzazioni sindacali rappresentative dell'industria di trasformazione e uno dalle organizzazioni della distribuzione del settore interessato».

9.6

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «della Federalimentare» aggiungere le seguenti: «o dell'Associazione trasformatori tabacchi italiani (A.P.T.I.) per il settore tabacco».

9.11

NATALI, CUSIMANO

Sostituire l'intero comma 4 con la seguente formulazione: «4. Previa intesa con il Comitato, con uno o più decreti del Ministro che ne disciplinano il funzionamento e il finanziamento, possono essere istituiti fondi, gestiti da comitati interprofessionali di cui al comma 1, alimentati sia da contributi privati che dal contributo pubblico, finalizzati a:

- a) favorire la definizione e la stipula degli accordi interprofessionali e dai contratti di compravendita e di coltivazione di cui alla legge n. 88 dell'8 agosto 1988;
- b) sostenere le azioni realizzate dalle unioni nazionali e delle associazioni dei produttori riconosciute, per il miglioramento della qualità dei prodotti e per l'utilizzazione di pratiche biologico-integrate;
- c) promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, alimentari e agroindustriali con particolare riferimento a quelli realizzati con pratiche produttive eco-compatibili e biologico-integrate nonchè a quelli che hanno ottenuto i riconoscimenti comunitari delle denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o attestazioni di specificità;
- d) promuovere analisi di mercato, previsioni e rilevamenti statistici:
- e) promuovere le integrazioni di filiera e la conoscenza del funzionamento dei mercati».

Art. 10.

Al comma 5, dopo le parole: «scritture contabili», aggiungere le se-guenti: « la legittimità dei processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione».

10.1

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI

L'articolo 10 diventa il numero 11 e al punto 5 viene così modificato: «5. Il Collegio dei Revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente».

10.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Art. 11.

L'articolo 11 diventa il numero 12 e il comma 10 viene così sostituito: «10. Per la gestione degli adempimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 l'EIMA, nell'ambito della vigente convenzione e sino alla scadenza della stessa, si avvale esclusivamente delle strutture e dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito con legge 4 giugno 1984 n. 194 alfine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure d'automazione, riducendo altresì i costi complessivi a carico dell'amministrazione. Alla scadenza della predetta convenzione si provvederà all'aggiornamento della gestione del sistema in conformità alle normative della Unione europea e nazionali in materia di appalti pubblici».

11.3 Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Al comma 10, primo periodo, eliminare l'intero periodo da: «Il sistema informativo» sino a: «erogazione delle provvidenze finanziarie».

Al secondo periodo eliminare le parole: «procedendo altresì alla contestuale integrazione nel SIAN delle relative procedure».

Dopo la parola: «EIMA» aggiungere le parole: «costituirà un'apposita società di cui deterrà la maggioranza del capitale e ...».

Dopo le parole: «l'EIMA stesso» sostituire le parole da: «fino al conseguimento» fino al punto con le seguenti: «fino a quando tale società non sarà in grado di espletare i suoi compiti istituzionali».

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI Al comma 10, dopo le parole: «costi complessivi» aggiungere: «espletate le procedure di appalto previste». Di conseguenza alla fine del comma sopprimere da: «ed espletate» sino alla fine.

11.1

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Art. 12.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente: «1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui al 6° comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, ed i controlli di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previsti dal regolamento CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni, sono demandati al servizio ispettivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 4 dicembre 1993 n. 491, che si avvale anche del Corpo Forestale dello Stato».

12.1

CUSIMANO, MOLTISANTI NATALI, RECCIA

Sostituire il comma 1 con: «con regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, d'intesa col comitato, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7 ed 8».

15.2

CUSIMANO, MOLTISANTI NATALI, RECCIA

Art. 16.

L'articolo 16 diventa l'articolo 17 e così recita:

- «1. Sino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti, si applicano all'Ente in quanto compatibili con la presente legge le norme di cui alla legge 14 agosto 1982 n. 610 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985 n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.
- 2. Sino alla costituzione del Consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al Consiglio di Amministrazione dell'AIMA ai sensi della legge 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.
- 3. In attesa dell'adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

- 4. Sino alla nomina dell' amministratore, il Direttore Generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse».

16.1

Cusimano, Moltisanti, Natali, Reccia

Art. 17.

L'articolo 17 diventa l'articolo 18 e così recita: «1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 e loro successive integrazioni e modificazioni il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire previa intesa con il Ministero del tesoro una o più agenzie aventi forma di società, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.A. per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente;

- 2. Per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici delle costituende agenzie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10.
- 3. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 e al loro personale, preposto a tali attività si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986 n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 4. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche, si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.
- 5. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo EIMA e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonchè delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.
- 6. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario o agrotecnico.

7. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della scuola superiore della Pubblica Amministrazione».

17.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

17.1

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 1 sopprimere gli ultimi due periodi da: «l'AGECONTROL ...» fino a: «Ente stesso».

17.4

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo da: «a tal fine ...» fino a: «ente stesso».

17.3

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Sopprimere il comma 3.

17.5

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 3, alla fine aggiungere: «Per i controlli presso i singoli produttori agricoli il Nucleo fa riferimento prioritariamente alla documentazione custodita presso i soggetti e ciò delegati da singoli produttori».

17.6

Robusti, Carini, Marchini

Aggiungere il seguente comma: «Il Ministro, d'intesa con il Comitato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla razionalizzazione ed al coordinamento dei soggetti addetti ai controlli al fine di conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili».

17.7

Borroni

INDUSTRIA (10-)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

176' Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente CARPI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1667) Deputato RUBINO. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approvato dalla Camera dei deputati

(1621) CARPENEDO ed altri. Jstituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CARPI ricorda che la Commissione aveva deliberato di ascoltare in sede informale esperti e rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate all'attuazione delle norme che il disegno di legge in titolo intende adottare onde acquisire ulteriori elementi per la conoscenza delle esigenze espresse dal settore della piccola e media industria. Ritiene pertanto che sia opportuno ascoltare innanzitutto i rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria (CON-FAPI), all'uopo preavvertiti. Propone quindi la sospensione dei lavori per procedere, in sede informale, alla predetta audizione.

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 9,05, viene ripresa alle ore 10,35)

Il presidente CARPI, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia alla seduta pomeridiana la trattazione delle altre questioni inserite all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

177 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente CARPI

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Emilio RIVA, presidente del gruppo Riva spa.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del presidente del gruppo Riva spa

(Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C10°, 0001°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il presidente CARPI rivolge un breve indirizzo di saluto al signor Emilio RIVA, presidente dell'omonimo gruppo industriale, il quale fornisce innanzitutto informazioni relative all'acquisto dello stabilimento siderurgico di Taranto, già di proprietà del gruppo IRI: al riguardo egli ripercorre brevemente la storia del gruppo Riva nell'ultimo quarantennio, dando conto degli insediamenti produttivi presenti in diversi paesi europei. In particolare ricorda di aver già partecipato alla privatizzazione di un grande stabilimento siderurgico nella Germania orientale, realizzando buoni livelli competitivi, con soddisfazione della proprietà e dei lavoratori dipendenti.

L'impianto di Taranto – egli prosegue – è uno dei migliori in Europa ma con risultati gestionali tra i peggiori del comparto siderurgico: esso è stato acquistato a seguito di un'offerta che è risultata la più idonea di quante sono state presentate all'IRI da imprenditori sia nazionali che esteri. Per quanto concerne la prospettiva della gestione, egli lamenta l'eccesso di importazioni extracomunitarie di acciaio, invero di qualità quasi sempre inferiore a quella italiana. Nel complesso, durante lo scorso anno, sono stati importati 4 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici a fronte di 2 milioni di tonnellate esportati: ciò nonostante, con l'aiuto dei dipendenti, egli ritiene di poter vincere la sfida competitiva, migliorando l'efficienza dello stabilimento di Taranto.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI chiede notizie sulle garanzie per gli occupati, sul livello di competitività delle unità produttive, sui rapporti con il territorio e sulle prospettive di ulteriore sviluppo.

Il senatore STEFANO, nell'associarsi ai quesiti svolti dal Presidente, domanda altri chiarimenti sulle garanzie degli investimenti, diretti e indiretti, a favore della popolazione locale e su quali impegni intenda assumere la nuova proprietà a tutela della salute pubblica, gravemente compromessa da malattie tumorali e incidenti sul lavoro che hanno già causato oltre 450 decessi.

Il senatore LOMBARDI CERRI domanda chiarimenti sulla proprietà azionaria del gruppo acquirente l'ILVA, sull'influenza nei confronti dell'indotto tra le piccole imprese e sui motivi dell'insuccesso registrato dalla gestione Nakamura.

Il presidente RIVA sottolinea che nell'impegno sottoscritto lo scorso aprile con l'IRI egli ha inteso garantire l'esodo di circa 4.500 lavoratori attraverso i prepensionamenti, già decisi, peraltro, nel marzo 1994: egli quindi, non intende licenziare alcuno dei 13.800 lavoratori dipendenti, se non per gravi e giustificati motivi. Diverso è il caso delle imprese subappaltatrici, per le quali egli non può assumere alcun impegno, essendo responsabile soltanto della propria attività imprenditoriale: è infatti essenziale che ogni impresa avente rapporti con la nuova proprietà sia scelta esclusivamente in base a criteri fondati sulla trasparenza e sulla efficienza.

Nello stabilimento di Taranto il gruppo Riva, sostanzialmente, non riscontra alcuna difficoltà, essendo presenti maestranze e dirigenti di tutto riguardo. Giudica quindi infondato l'allarmismo creato da alcuni organi di stampa e, indirettamente, dallo stesso sindaco della città: per quanto concerne la tutela della salute umana e dell'ambiente egli assicura il rispetto di ogni misura di salvaguardia prevista dalla legge. Riguardo al circolo ILVA, invece, i cui costi di gestione ammontano a circa 5 miliardi, egli ritiene preferibile che un simile contributo venga gestito direttamente dai lavoratori, tramite il consiglio di fabbrica, anzichè dalla società: questa, infatti, deve occuparsi esclusivamente di produrre maggiori quantità a minori costi, creando occupazione e stabilità anche nelle fasi di recessione. Sovviene in proposito anche l'esperienza maturata nello stabilimento di Cornigliano ove, nel contempo, è stato garantito il rispetto degli accordi sindacali e delle norme di tutela ambientali. Anche per quanto riguarda il piano di sviluppo industriale egli assicura che il suo gruppo è impegnato a riportare lo stabilimento di Taranto a livello di eccellenza, non solo rispetto ai concorrenti nazionali ma anche a quelli europei, tenuto anche conto del fatto che il gruppo Riva non può in alcun modo contare su trasferimenti pubblici, come avveniva nelle partecipazioni statali.

La gestione produttiva di Taranto, inoltre, deve assicurare chiarezza nei rapporti interni ed esterni: una verifica sulle riserve di nafta, ad esempio, ha evidenziato l'assenza di circa 453.000 litri; il comune di Taranto ha chiesto un contributo di circa 150 milioni per un torneo di tennis; altre analoghe richieste sono pervenute nei primi mesi della nuova proprietà. Il gruppo, al riguardo, non intende operare secondando opacità diffuse, veri e propri profili di illegalità, comportamenti anomali e, tutto sommato, improduttivi; esso, poi, non risponde a cordate imprenditoriali ma all'unico proprietario che è fermamente intenzionato a ricondurre l'attività di Taranto in un alveo produttivo che sia il più con-

sono a una impresa di grandi dimensioni come l'ILVA. Il venditore IRI è stato integralmente soddisfatto, secondo le pattuizioni a suo tempo sottoscritte e consistenti in un impegno globale pari a circa 4.000 miliardi. Tale cifra può apparire insufficiente se confrontata con il valore dell'impianto; essa, tuttavia, è senz'altro congrua se rapportata al suo attuale livello di efficienza. In ogni caso è intendimento della proprietà elevare la competitività dello stabilimento che può dare lavoro, direttamente e indirettamente, a circa 30.000 addetti.

Il senatore TURINI si compiace per i chiarimenti forniti e domanda quali siano i progetti per sviluppare l'innovazione tecnologica.

Il presidente RIVA si dichiara non solo disponibile ma estremamente interessato al riguardo, attese le ricadute in termini di efficienza e produttività sull'intera azienda.

Il senatore MICELE, nel sottolineare la valenza culturale che il processo di privatizzazione può avere per il Mezzogiorno, esprime apprezzamento per gli orientamenti formulati dal presidente Riva. Domanda altresì in quali condizioni territoriali il programma di sviluppo industriale dell'ILVA possa trovare le migliori condizioni per favorire il decollo dell'intero Mezzogiorno.

Il presidente RIVA rileva che lo stabilimento di Taranto fornisce l'approvvigionamento in tempo reale all'insediamento produttivo della FIAT a Melfi. Anche in altre realtà meridionali sono forniti i prodotti di Taranto, alle condizioni di massima trasparenza: si tratta, dunque, di favorire il consolidamento progressivo di molte realtà produttive locali, depurate tuttavia dei tradizionali caratteri assistenziali, fonte di opacità e inefficienze.

Il senatore MASIERO, nell'apprezzare il contenuto delle posizioni espresse dal presidente Riva, giudica prioritario per lo sviluppo del Mezzogiorno il ripristino dell'ordine pubblico.

Il senatore ALÒ, nel sottolineare l'arretratezza del contesto territoriale nel Mezzogiorno pugliese, chiede chiarimenti sulle linee di sviluppo industriale nello stabilimento di Taranto e sulle eventuali differenziazioni retributive connesse a un progetto volto a conseguire maggiore efficienza e concorrenza.

La senatrice BALDELLI domanda informazioni sui rapporti con la pubblica amministrazione e sugli investimenti per la formazione.

Il senatore STEFANO fornisce precisazioni sulla tradizionale posizione contraria del Consiglio comunale di Taranto circa il fondo per l'impatto ambientale, nonchè sull'andamento dell'occupazione e sulle malattie professionali nel territorio tarantino.

Il presidente RIVA, premesso che le relazioni sindacali nel suo gruppo sono decisamente positive, anche per quanto concerne gli aspetti retributivi, sottolinea che egli stesso ha preteso il rigoroso rispetto dei

versamenti contributivi per i lavoratori, anche da parte delle imprese fornitrici di beni o servizi alla ILVA spa, nonchè la garanzia delle misure a salvaguardia della salute di ogni lavoratore dipendente e dell'ambiente. Non condivide eventuali preoccupazioni per l'ordine pubblico locale; assicura infine il reinvestimento degli utili conseguiti per progredire sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e per garantire la società nelle fasi cicliche meno favorevoli.

Il presidente CARPI ringrazia il presidente dell'ILVA spa e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50 riprende alle ore 19).

IN SEDE REFERENTE

(1675) BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive (Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º giugno.

Il presidente CARPI comunica che l'esame del disegno di legge in titolo riprende in seguito all'esito favorevole per la 10º Commissione del conflitto di competenza sollevato dalla Commissione affari costituzionali.

Ha quindi la parola il ministro CLÒ il quale esprime innanzitutto il suo apprezzamento e la piena condivisione in merito alle linee ispiratrici del disegno di legge in titolo e all'intento di pervenire in tempi brevi alla riforma del Ministero dell'industria. L'accorpamento delle competenze del Ministero del commercio con l'estero è una scelta obbligata per razionalizzare le strutture esistenti; si impone una revisione delle politiche per il commercio con l'estero e di sostegno alla produzione industriale, con la conseguente riorganizzazione delle strutture preposte a tali settori. La gestione del nuovo Ministero non deve più ispirarsi a un'ottica dirigistica e accentratrice, ancora basata sul sistema delle concessioni ma, nell'individuazione delle funzioni, si deve tener conto del rinnovato concetto di politica industriale, non più intesa come intervento settoriale ovvero rispondente ad un'ottica di mera vigilanza. Lo Stato diviene, invece, regolatore e propulsore di politica di sviluppo industriale, intervenendo nei settori strategici. È necessario, quindi, sviluppare nelle strutture esistenti competenze tecniche che recepiscano i mutamenti di carattere culturale che stanno investendo il settore industriale; in particolare, occorre coordinarsi con il crescente ruolo normativo dell'Unione europea e, allo stesso tempo, con le autonomie locali, principalmente le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il nuovo Ministero deve quindi rispondere all'esigenza di operare per obiettivi e non più per singoli settori d'intervento. Anche l'attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese deve iscriversi in un'ottica che privilegi i concreti obiettivi di sviluppo delle singole imprese; la distin-

zione tra le imprese non va fatta in relazione alla loro dimensione ma al ruolo differente che lo Stato deve svolgere nei loro confronti. A tale proposito, deve essere intensificato il coordinamento di azioni di sostegno verso le piccole e medie imprese con una efficace azione di decentramento territoriale. Il Ministero deve proporsi, poi, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, la certificazione della qualità dei prodotti e l'internazionalizzazione delle imprese, oltre alla promozione dei fattori che garantiscano un incremento della competitività. Alla liberalizzazione dei prezzi, processo al quale si è assistito negli ultimi anni, deve seguire una effettiva liberalizzazione del mercato per aumentare il numero dei soggetti in esso operanti e definire le regole e condizioni per l'accesso. L'internazionalizzazione delle imprese deve essere perseguita attraverso strumenti e strutture più idonei ed efficienti rispetto a quelle esistenti; essa deve comportare, pertanto, una parallela riforma dell'ICE che, allo stato, gestisce in maniera disorganica e frammentaria gli strumenti a disposizione per promuovere agevolazioni alle imprese e il commercio internazionale. Le difficoltà di coordinamento degli uffici ICE all'estero dovrebbero risolversi mediante l'attribuzione a tali strutture di funzioni di promozione e supporto in quei mercati ove la presenza delle imprese italiane non sia ancora consolidata. Esprime, pertanto, un parere complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame, ribadendo la necessità di coordinare la riforma del Ministero con il processo già in atto di delegificazione, tramite regolamenti governativi, al fine di aumentare il grado di flessibilità delle strutture amministrative.

Il presidente CARPI esprime un profondo apprezzamento per le valutazioni del Ministro e accoglie l'impulso a procedere speditamente nell'esame dei disegni di legge di riforma del Ministero dell'industria.

Il senatore PERIN, dopo aver ricordato la sensibilità del Gruppo politico di appartenenza, sin dalla XI legislatura, nei confronti dei temi all'ordine del giorno della Commissione, rappresenta la necessità che vengano approntati idonei strumenti per garantire la liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle merci a livello internazionale, al fine di non essere sottoposti a vincoli troppo stringenti a livello comunitario.

Il senatore TURINI si associa all'apprezzamento dell'intervento svolto dal Ministro; esprime particolare favore riguardo all'ipotesi di una riforma globale del Ministero e ravvisa l'opportunità di procedere rapidamente alla approvazione della riforma stessa.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritiene che la pubblica amministrazione abbia registrato inefficienze e difficoltà di funzionamento a causa di una non lungimirante gestione che ha privilegiato una «politica delle regole» piuttosto che il perseguimento di concreti obiettivi di sviluppo. La tolleranza degli sprechi e delle inefficienze ha aggravato il funzionamento delle amministrazioni statali; è pertanto necessario procedere rapidamente a una politica di regionalizzazione che, finalmente, privilegi l'attenzione per le realtà economiche territoriali.

Il senatore CHERCHI esprime vivo apprezzamento per le considerazioni svolte dal Ministro il quale ha manifestato la volontà di procedere a una riforma globale delle strutture coinvolte nel settore della produzione, eliminando situazioni di inefficienza e spreco di risorse umane e materiali. In particolare, rileva la perspicace individuazione di centri di responsabilità cui attribuire la promozione delle nuove linee di sviluppo e politica industriale, efficacemente sottolineate dal Ministro. Concorda, pertanto, con il progetto di procedere all'attuazione di politiche di sviluppo per obiettivi e funzioni, condividendo le considerazioni svolte sulle misure da attuare nei confronti delle piccole e medie imprese. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di realizzare un effettivo coordinamento delle politiche di coesione a livello comunitario e ravvisa l'importanza di rivolgersi in maniera più attenta a tutte le implicazioni relative alla politica energetica.

La senatrice BALDELLI si associa alle valutazioni favorevoli espresse in merito alla relazione del Ministro; in particolare, apprezza la proposta di accorpamento in una unica struttura delle funzioni svolte dal Ministero dell'industria e da quello del commercio con l'estero e chiede che vengano trasferite alle regioni competenze in materia di piccola impresa.

Il ministro CLÒ sottolinea l'intento del Governo di realizzare interventi a favore delle piccole e medie imprese`a livello territoriale, in quanto sono le autonomie locali le più consapevoli delle loro effettive esigenze. Ribadisce, infine, l'esigenza di salvaguardare, in questa prospettiva di riforma di alcune strutture ministeriali, la salvaguardia dei principi di carattere istituzionale.

Il presidente CARPI ringrazia il ministro Clò per le incisive indicazioni fornite alla Commissione affinchè possa procedere in tempi ravvicinati alla ristrutturazione del Ministero dell'industria. Propone, pertanto, di costituire un comitato ristretto che già dalla giornata di domani avvii i suoi lavori.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11.)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

125° Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto Servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge n. 724 del 1994. Seguito dell'esame e rinvio.)
(R133 b 00, C11^a, 0006^a)

Riprende l'esame del provvedimento in discussione, sospeso nella seduta del 28 giugno 1995.

Il presidente SMURAGLIA, fatto presente che la Commissione agricoltura ha espresso le proprie osservazioni sul provvedimento in titolo, rileva che la materia contenuta nell'atto in esame forma oggetto anche del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, assegnato per l'esame alla Camera dei deputati; poichè il testo del decreto-legge non coincide con lo schema di decreto ministeriale, chiede al relatore quale sia la sua opinione sulla questione, ai fini dell'espressione del parere. Dà quindi lettura di una lettera pervenuta dal Presidente dell'INAIL contenente una serie di rilievi proprio sulle norme contenute nel decreto-legge sopra ricordato.

Il relatore, senatore CARNOVALI, ritiene che sulla questione sia necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Interviene quindi il sottosegretario LISO il quale fa presente che le differenze tra i due testi vertono solo sulla ripartizione del personale dello SCAU. Ritiene comunque probabile una modifica del decreto ministeriale sulla base delle norme emanate con il decreto-legge e ribadisce l'interesse del Governo ad ottenere il parere del Parlamento sul provve-dimento in esame.

Sull'opportunità di esprimere un parere sul provvedimento in esame, in relazione all'attualità del testo, si apre un breve dibattito al quale prendono parte il relatore CARNOVALI, il presidente SMURA-GLIA, e i senatori BEDIN, PELELLA, DE GUIDI e ALÒ.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SMURAGLIA informa i membri della Commissione che sono giunte le osservazioni richieste alle Associazioni delle province e dei comuni e alla Conferenza dei presidenti delle regioni sul testo derivante dall'unificazione dei provvedimenti in titolo. Poichè esse contengono suggerimenti che i senatori debbono poter congruamente valutare, propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti alle ore 13 di giovedì 20 luglio 1995.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12-)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

92º Seduta

Presidenza del Presidente ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che la 5° Commissione ha già espresso il proprio parere nella precedente fase procedurale sul testo unificato, accolto dalla Commissione sanità nella medesima fase procedurale ed assunto come testo base in questa fase di esame. Si intende quindi per acquisito l'anzidetto parere al quale peraltro la 12° Commissione si è uniformata. Avverte altresì, che, essendosi conclusa la discussione generale, si passerà all'esame degli emendamenti al testo unificato.

Il senatore CARELLA ritira gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2 e, dopo che il senatore CARELLA ha ritirato gli emendamenti 2.2, 2.8 e 2.11, la senatrice MODOLO illustra gli emendamenti 2.3, 2.5, e 2.13, sul quale intervengono i senatori XIUMÈ, DIONISI e CAMPUS, per sottolineare l'esigenza di una formulazione volta a specificare le modalità di revoca della manifestazione della volontà nei particolari casi di emergenza. La senatrice MODOLO dichiara poi di ritirare gli emendamenti 2.14 e 2.15, dopo che su ciascuno di essi si è svolto un breve dibattito volto a chiarirne la rispettiva portata.

Il senatore DIONISI illustra quindi gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 e 2.12.

Il senatore MANARA illustra poi gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, dai quali il senatore BRUGNETTINI dichiara di ritirare la propria firma.

Il senatore GALLOTTI ritira gli emendamenti 2.21 e 2.22.

Non essendovi emendamenti all'articolo 3 si passa all'esame di quelli all'articolo 4.

Il senatore DIONISI dà per illustrato l'emendamento 4.3.

La senatrice MODOLO illustra l'emendamento 4.2.

Infine il senatore CARELLA ritira l'emendamento 4.1.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, il senatore CARELLA ritira l'emendamento 5.1.

Non essendovi emendamenti agli articoli 6 e 7 si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il senatore MANARA ha illustrato l'emendamento 8.3, dal quale il senatore BRUGNETTINI ritira la propria firma, il senatore DIONISI dà per illustrato l'emendamento 8.2. Infine i senatori MODOLO e GALLOTTI ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.4.

Conclusasi dunque l'illustrazione degli emendamenti, il Presidente rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(221) TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(1701) IMPOSIMATO ed altri: Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 giugno 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, rilevato che nessuno chiede di parlare in discussione generale, e date per acquisite le repliche del relatore e del rappresentante del Governo di fissare alle ore 12 di giovedì 13 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo licenziato dalla Commissione nel corso della precedente fase procedurale, assunto come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 220 E 348

al testo unificato accolto nella precedente fase procedurale

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita, altresì, sempre previo assenso espresso dai cittadini presso gli uffici delle Unità sanitarie locali, la donazione del proprio corpo a favore delle Università degli studi, per scopo didattico-scientifico delle facoltà di Medicina e Chirurgia».

1.1 CARELIA

Al comma 2, dopo la parola: «prelievo», inserire le seguenti parole: «ovvero la donazione».

1.2 CARELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «è effettuato» con le seguenti: «sono effettuate».

1.3 CARELLA

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «successivamente al decesso», inserire le seguenti: «ovvero alla donazione del proprio corpo per scopo didattico-scientifico».

2.2 CARELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «maggiorenni» con le altre: «di età maggiore ad anni 16».

2.3 Modolo

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o ND (non donatore)».

2.1

DIONISI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i minori di età» con le altre: «Per i minori di anni 16».

2.5

Modolo

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche disgiuntamente».

2.4

Dionisi

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanza legale» inserire le altre: «purchè non vi sia opposizione di altro avente titolo».

2.16

MANARA, BRUGNETTINI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a notificare» inserire le altre: «a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno».

2.21

GALLOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.6

DIONISI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se non ritorna la ricevuta della raccomandata la notifica deve essere effettuata a mezzo messo comunale».

2.22

GALLOTTI

Sopprimere il comma 4.

2.7

DIONISI

Sopprimere il comma 4.

2.17

Manara, Brugnettini

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la donazione del proprio corpo per scopi didattico-scientifici è, invece, sempre necessario l'espresso consenso del cittadino».

2.8 CARELLA

Sopprimere il comma 5.

2.9 Dionisi

Sopprimere il comma 5.

2.18 Manara, Brugnettini

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale annotazione deve essere inserita anche nella tessera sanitaria».

2.14 Мороло

Sopprimere il comma 6.

2.10 Dionisi

Sopprimere il comma 6.

2.19 Manara, Brugnettini

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Analogamente, nel caso di donazione del proprio corpo per scopi didattico-scientifici, gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono la dichiarazione di volontà alla facoltà di Medicina con cui hanno stabilito regolare convenzione per l'utilizzazione del cadavere. Le Università interessate provvederanno alle spese di trasporto della salma dal luogo del decesso ai locali destinati allo studio e da questi al cimitero».

2.11 CARELLA

Al comma 9, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.12 DIONISI

Al comma 9, dopo la parola: «revocata», inserire le altre: «,con dichiarazione debitamente sottoscritta,».

2.15 Modolo

Al comma 9, dopo le parole: «dall'interessato», inserire le altre: «o dal rappresentante legale in qualsiasi forma, purchè sia idonea a fornire prova certa di tale volontà».

2.13 Modolo

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata espressione della manifestazione di volontà rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria equivale alla dicitura ND (non donatore)».

2.20 Manara, Brugnettini

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nel periodo» fino a: «in vigore,».

4.3 Dionisi

Al comma 1, dopo la parola: «volontariato,», inserire le altre: «alle aziende ospedaliere,».

4.2 Modolo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe iniziative sono intraprese per quanto riguarda la donazione del proprio corpo per scopi didattico-scientifici».

4.1 CARELIA

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «da cadavere» inserire le seguenti: «ovvero utilizzi il corpo di una persona per scopo didattico-scientifico».

5.1 CARELLA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.3

MANARA, BRUGNETTINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8.2

Dionisi

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «genitori», sopprimere il punto e inserire le seguenti parole: «o in mancanza anche di questi ultimi, del legale rappresentante».

8.1

Modolo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di impossibilità di prendere visione della tessera sanitaria o la mancata indicazione sulla stessa di D o ND, od infine l'impossibilità di accedere ai dati previsti dal comma precedente, l'assenso potrà essere ottenuto dai parenti di primo grado».

8.4

GALLOTTI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13.)

MARTEDI 11 LUGLIO 1995

161º Seduta

Presidenza del Presidente BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

- (1771) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio econmico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
- (228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione
- (229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
- (323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia
- (474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia
- (622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici
- (1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso, dopo che sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 (essendo stato assunto come testobase il disegno di legge n. 1771) erano stati espressi i pareri del relatore e del Governo.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 6.9 in un nuovo testo, su invito del relatore PAROLA e del senatore RONCHI.

Il senatore RONCHI trasforma l'emendamento 6.2 nel subemendamento 6.9 (nuovo testo)/1.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9 (nuovo testo), mentre si rimette alla Commissione sul subemendamento 6.9 (nuovo testo)/1.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara favorevole all'emendamento 6.9 (nuovo testo) mentre è contrario al subemendamento 6.9 (nuovo testo)/1.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole sul subemendamento 6.9 (nuovo testo)/1, mentre il senatore SPECCHIA si dichiara contrario.

Voto favorevole sul subemendamento 6.9 (nuovo testo)/1 dichiarano anche i senatori RONCHI e BRUNO GANERI.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 6.9 (nuovo testo)/1.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario sull'emendamento 6.9 (nuovo testo), col quale si aggrava un procedimento che era stato inizialmente studiato con intenti di snellimento delle procedure.

Il senatore RADICE dichiara voto contrario sull'emendamento 6.9 (nuovo testo) lamentando l'aggravamento delle procedure con esso compiuto: ciò potrà avere negative ricadute anche a livello occupazionale.

Il senatore NAPOLI dichiara voto contrario sull'emendamento 6.9 (nuovo testo).

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 6.9 (nuovo testo), come emendato; risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 6.1, 6.11 e 6.12.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO, la Commissione respinge l'emendamento 6.10.

Il senatore TERZI ritira gli emendamenti 6.4 e 6.7.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.13, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore NAPOLI.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente BRAMBILLA dichiara precluso l'emendamento 7.21, a seguito della votazione dell'emendamento 1.1 nella precedente seduta; dichiara altresì decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.20, che contiene, peraltro, un riferimento normativo interno non comprensibile e che andrebbe chiarito dal medesimo.

Il senatore TERZI ritira gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.12; illustra poi l'emendamento 7.4. Richiede infine l'accantonamento degli emendamenti 7.11 e 7.22.

Non facendosi osservazioni, gli emendamenti 7.11 e 7.22 si intendono accantonati.

Il senatore CARCARINO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 7.14, 7.15, 7.9, 7.10 e 7.13; illustra poi gli emendamenti 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 7.1; dà poi parere favorevole sugli emendamenti 7.4 e 7.10, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.17 e 7.18. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 7.16, 7.14, 7.15, 7.19, 7.9 e 7.13.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.4, mentre è favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.10; si dichiara infine contrario agli emendamenti 7.16, 7.14, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.9 e 7.13.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.16 e 7.14; risulta quindi accolto l'emendamento 7.1.

La Commissione respinge l'emendamento 7.15.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 7.4 e 7.17.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.18, 7.19 e 7.9.

La Commissione accoglie l'emendamento 7.10; indi risulta respinto l'emendamento 7.13.

Si riprende l'esame dell'emendamento 5.2, accantonato nella precedente seduta.

Il relatore PAROLA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.2, con un riferimento esplicito all'articolo 7, comma 13.

Il senatore CARCARINO aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2, respingendo la riformulazione proposta dal relatore.

Il relatore PAROLA presenta il subemendamento 5.2/1, condizionando alla sua approvazione il parere favorevole sull'emendento 5.2.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sull'emendamento 5.2, a meno che non sia accolto il subemendamento 5.2/1, sul quale è favorevole.

'La Commissione accoglie a maggioranza, con separate votazioni, il subemendamento 5.2/1, nonchè l'emendamento 5.2 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti 7.11 e 7.22, precedentemente accantonati.

Il senatore TERZI ritira gli emendamenti 7.11 e 7.22, presentando ed illustrando l'emendamento 7.23: in una situazione di ripetute proroghe di termini e di reiterati condoni, appare vessatorio ignorare la situazione delle opere funzionali alla conduzione di fondi rustici.

Il senatore GRIPPALDI giudica con favore l'attenzione dedicata ai problemi dei fondi rustici dall'emendamento 7.23, suggerendone peraltro una modesta riformulazione al capoverso 14-bis. Quanto al capoverso 14-ter, rileva come esso si scontra con la vigente normativa sanzionatoria in materia di reati contro la fede pubblica e, pertanto, suggerisce al proponente il ritiro di tale seconda parte dell'emendamento.

Il senatore TERZI ipotizza la votazione per parti separate dell'emendamento 7.23.

Il relatore PAROLA si associa all'invito formulato dal senatore Grippaldi, avvertendo che in caso contrario sarà costretto ad esprimere parere negativo sulla seconda parte dell'emendamento 7.23; per la sua prima parte, si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario STELLA RICHTER dichiara che comunque il Governo esprime parere contrario sul complesso dell'emendamento 7.23.

Il senatore TERZI accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 7.23 in un nuovo testo, che non comprende il capoverso 14-ter.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 7.23 (nuovo testo).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8. Il presidente BRAMBILLA dichiara improponibile l'emendamento 8.39 per estraneità all'oggetto; dichiara altresì decaduto l'emendamento 8.18 per assenza del proponente.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 8.41 e 8.40; fa poi propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.15, 8.17, 8.20, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.30 e 8.34.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.4, 8.5 (nuovo testo), 8.6, 8.8, 8.10 e 8.9.

Il senatore TERZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.36; ritira poi gli emendamenti 8.19, 8.31, 8.32, 8.33, 8.37 e, 8.38. Illustra gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.16, 8.21, 8.27, 8.28, 8.29 e 8.35.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 8.44, 8.45, 8.42 e 8.43; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.47, 8.48, 8.53, 8.52, 8.54, 8.49, 8.50, 8.51 e 8.46.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente BRAMBILLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 luglio 1995, in seduta antimeridiana alle ore 9 col medesimo ordine del giorno, fermo restando le altra sedute già convocate per domani alle ore 15 e per giovedì 13 luglio alle ore 9 e alle ore 15

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1771

al testo del decreto-legge

Art. 6.

All'emendamento 6.9 (nuovo testo), alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e ad eccezione di sospensioni dovute a ragioni di compatibilità ambientale».

6.9 (nuovo testo)/1

RONCHI, FALQUI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 ottobre 1995, procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 1» con le seguenti: «Il riesame di cui al comma 1».

6.9 (nuovo testo)

CARCARINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblicì procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche di fatto, da più di tre mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 1» con le seguenti: «Il riesame di cui al comma 1».

6.9 Carcarino

Al comma 1, sostituire la parola: «Ministro» con la parola: «Ministero».

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti di sequestro» aggiungere le seguenti: «di cantieri».

6.11

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERA-TINI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti di sequestro» aggiungere le seguenti: «di cantieri».

6.12

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e ad eccezione di sospensioni dovute a ragioni di compatibilità ambientale».

6.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 2, dopo le parole: «la sospensione dei lavori» aggiungere le seguenti: «con specifico riferimento alle posizioni di terzi comunque coinvolti nel procedimento».

6.10

CARCARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.» con le seguenti: «proposti dal Ministro dei lavori pubblici e deliberati dal CIPE.».

6.4

Pedrazzini, Terzi

Al comma 5, dopo le parole: «della sospensione» aggiungere le seguenti: «, avendo la facoltà anche di accertare la permanenza di eventuali sequestri,».

6.13

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE deve prendere atto delle decisioni del Ministro».

6.7

PEDRAZZINI, TERZI

Art. 7.

Al comma 2 sostituire le parole: «l'ordine del sindaco perde efficacia» con le parole: «i lavori possono riprendere, ferma restando la responsabilità del sindaco prevista dalle leggi vigenti».

7.2 Terzi, Pedrazzini

Al comma 2 sostituire le parole: «l'ordine del sindaco perde efficacia» con le seguenti: «i lavori possono riprendere, ferma restando la responsabilità del sindaco prevista dalle leggi vigenti».

7.16 CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

*2-bis. All'articolo 4, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il giudice per le indagini preliminari, al fine di impedire che i reati previsti dall'articolo 20, lettera b) e c) della presente legge e dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 sono portati a conseguenze ulteriori, dispone con ordinanza, a mezzo del genio militari, la demolizione del prodotto dell'intervento effettuato nelle aree individuate nei commi 2 e 3 del presente articolo. Delle operazioni svolte viene redatto verbale che entro 48 ore viene trasmesso, corredato di nota descrittiva delle spese anticipate, all'autorità giudiziaria che ne ingiunge al trasgressore il rimborso, in favore dell'avente diritto, da corrispondersi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal regio decreto n. 639 del 1910"».

7.14 Lubrano Di Ricco

Sopprimere il comma 3.

7.3 Terzi, Pedrazzini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 39 legge 23 dicembre 1994, n. 725 è soppresso».

7.21 Napoli, Palombi, Pepe

Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole: «salva l'applicazione dell'articolo 10».

7.1 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

"Per le opere abusive di cui al presente articolo su richiesta del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari o il Pretore rispettivamente con ordinanza e con la sentenza, che accerti l'esistenza dei reati indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ordinario la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Eventuali gravami non sospendono l'esecutività dell'ordine di demolizione"».

7.15 Lubrano Di Ricco

Al comma 5, dopo le parole: «n. 1089, e» aggiungere le seguenti: «, solo in caso di accertato danno paesaggistico».

7.4 Pedrazzini, Terzi

Sopprimere il comma 6.

7.5 Terzi, Pedrazzini

Sopprimere il comma 7.

7.6 Terzi, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonchè quando la trasformazione anzidetta venga predisposta attraverso il trasferimento dei terreni occupati ad una pluralità di acquirenti pro indiviso che per il loro numero in relazione all'estensione del terreno trasferito denunciano in modo non equivoco l'intento di procedere ad un successivo frazionamento del terreno a scopo edificatorio"».

7.17 CARCARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. All'articolo 18 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere comunque stipulati gli atti tra vivi che ai sensi del primo comma del presente articolo, siano idonei a predisporre la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni".

7.18 CARCARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-quater. Alla fine della lettera a) dell'articolo 20 sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per l'esecuzione di opere eseguite in virtù di concessione edilizia espressa o tacita assentita in contrasto con norme di legge o di regolamento o in contrasto con gli strumenti urbanistici"».

7.19 CARCARINO

Sopprimere il comma 12.

7.7

TERZI, PEDRAZZINI

Sopprimere il comma 13.

7.8

TERZI, PEDRAZZINI

I commi 12 e 13 sono sostituiti dal seguente comma:

*13. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 è abrogato».

7.9

RONCHI, FALQUI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «falde idriche» aggiungere le seguenti: «e dei parchi nazionali e regionali».

7.10

RONCHI FALQUI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nei fondi rustici di superficie superiore a metri quadri 6.000, ubicati in qualsiasi zona, comprese quelle soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico, possono essere autorizzati fabbricati di pertinenza di edifici già esistenti, qualora vengano vincolati con apposito atto d'obbligo a destinazione non residenziale ed adibiti a depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili o fabbricati comunque connessi e necessari alla conduzione del fondo, a condizione che abbiano volume complessivo non superiore a metri cubi 150, altrezza netta tra la pavimentazione e la linea di gronda non superiore a metri lineari 2,50, e pareti in legno oppure in pannelli prefabbricati amovibili. La presente disposizione si applica anche alle situazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88"».

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 è soppresso».

7.20

NAPOLI, PALOMBI, PEPE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le opere di cui al successivo articolo 8 comma 4 capoverso 7 lettera m-bis) realizzate in assenza di autorizzazione, purchè pertinenziali, ed esistenti alla data di emanazione del presente decreto e che non superino i 150 metri cubi, sono sanzionate con la sola pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1 milione e mezzo».

7.22

TERZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 14.

7.12

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: «, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497,».

7.13

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

- «14-bis. La sanatoria per opere funzionali alla conduzione di fondi rustici, non destinate ad abitazione, è concessa previo pagamento dell'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:
- a) si tratti di opere costruite in legno, o in pannelli prefabbricati amovibili, di volume non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
- b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici e idrogeologici.

14-ter. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere nel corso dei procedimenti amministrativi inerenti alla sanatoria di cui al comma 14-bis non costituisce reato; è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000».

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

- «14-bis. La sanatoria per opere funzionali alla conduzione di fondi rustici, non destinate ad abitazione, è concessa previo pagamento dell'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:
- a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
- b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici e idrogeologici».

7.23 (nuovo testo)

TERZI, RADICE, NAPOLI, SPECCHIA

Art. 5.

(Precedentemente accantonato)

All'emendamento 5.2, dopo le parole: «tale parere favorevole», aggiungere le seguenti: «nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 7».

5.2/1 IL RELATORE

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «nonchè il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere la cui sanatoria, ai sensi della presente legge, sia subordinata a tale parere favorevole» e al secondo periodo, dopo le parole, «le somme dovute,» aggiungere le seguenti: «della dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente,».

5.2 Ronchi, Falqui, Carcarino

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

• •

8.11

RONCHI, FALQUI

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.12 Ronchi, Falqui

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:
- "Art. 13. (Programma triennale dei lavori pubblici del Comune). 1. Le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici sono realizzate sulla base del programma triennale dei lavori pubblici del Comune, che è elaborato tenendo conto anche della domanda di trasformazione e delle conseguenti intese con i proprietari. Il programma individua in allegato le aree servite dalle opere di urbanizzazione e perimetrate per destinazioni omogenee su cui debbono realizzarsi le previsioni degli strumenti urbanistici.
- 2. Fino all'approvazione del programma triennale, e comunque al di fuori delle aree individuate nel relativo allegato, sono consentite le costruzioni da realizzare su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli subordinati a concessione gratuita, nonchè gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e ogni altra categoria di opere che la legge regionale consideri compatibile con le scelte urbanistiche future.
- 3. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale sono consentiti solamente gli interventi di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè gli interventi di ristrutturazione edilizia"».

8.1 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"12-bis. Non è comunque richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi dei rifugi e dei bivacchi alpini, dei sentieri, delle vie ferrate e delle altre opere alpine riconosciute necessarie dal Club alpino italiano ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1985, n. 776.

12-ter. Non sono inoltre soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo degli edifici a destinazione agricola, anche se parzialmente utilizzati
ad abitazione transitoria dei conduttori dei fondi, eseguiti dai proprietari degli immobili che siano coltivatori diretti o enti pubblici o comunioni familiari"*.

8.13 Terzi, Pedrazzini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'TVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995».

8.47

NAPOLI, PALOMBI, PEPE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 2.200 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per lire 550 miliardi per il 1994, e per lire 915 miliardi per il 1995, e, per le ulteriori minori entrate per il 1995, si provvede, quanto a lire 643 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 642 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.48

Napoli, Palombi, Pepe

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessantì immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 ed a lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.2 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 ed a lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.44 Specchia, Grippaldi, Cozzolino, Maceratini, Cusimano, Reccia

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le opere interne, come definite dalla lettera h) del comma 7, dell'articolo 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per quelli di restauro e di risanamento conservativo e per quelli di ristrutturazione, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995».

8.14 Terzi, Pedrazzini

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggette, fino al 31 dicembre 1995, all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento».

Conseguentemente, aggiungere, in fine al comma 3, le seguenti parole: "Agli oneri derivanti dal presente comma, si fa fronte con riduzioni di pari importo al capitolo 5501 della tabella della Presidenza del Consiglio di Ministri».

8.41 CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «manutenzione ordinaria e straordinaria» aggiungere le seguenti: «di restauro e risanamento conservativo».

8.15 Ronchi, Falqui

Al comma 3, dopo le parole: «manutenzione ordinaria e straordinaria» aggiungere le seguenti: «e di restauro e di risanamento conservativo».

8.45

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERA-TINI, CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è deducibile dal reddito dell'unità immobiliare, determinato ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per le opere di cui al comma 3, qualora esse siano comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. La deduzione compete fino alla concorrenza del reddito dell'unità immobiliare. Le eventuali somme in eccedenza possono essere computate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo periodo successivo, e sempre in misura tale da non superare il reddito dell'unità immobiliare per ciascun periodo di imposta. Agli oneri derivanti dal presente comma, si fa fronte con riduzioni di pari importo al capitolo 5501 della tabella della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

8.40 CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è deducibile dal reddito dell'unità immobiliare, determinato ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per le opere di cui al comma 3, qualora esse siano comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. La deduzione compete fino alla concorrenza del reddito dell'unità immobiliare. Le eventuali somme in eccedenza possono essere computate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo periodo successivo, e sempre in misura tale da non superare il reddito dell'unità immobiliare per ciascun periodo di imposta».

8.16 Terzi, Pedrazzini

Sopprimere il comma 4.

8.17 Ronchi, Falqui

Al comma 4, sostituire i capoversi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«Art. 4. (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

- 2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.
- 3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.
- 4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.
- 5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
- 6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.
- 7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo».

8.42

Specchia, Cozzolino, Grippaldi, Maceratini, Reccia, Cusimano

Al comma 4, alla fine del capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «I termini previsti al presente comma, sono tutti raddoppiati per i comuni con più di 200 mila abitanti».

8.18 Ronchi, Falqui

Al comma 4, capoverso 6, dopo le parole: «di cui al comma 5,» aggiungere le seguenti: «il responsabile del procedimento e il soggetto competente all'adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e».

8.19

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, dopo il capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i primi tre anni a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini previsti dal presente articolo per l'espletamento delle procedure di rilascio della concessione edilizia sono raddoppiati per i comuni con popolazione superiore ai 400.000 abitanti».

8.3

IL RELATORE

Al comma 4, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti competenti all'adozione del provvedimento abilitativo all'attività edilizia, compresi il Commissario ad acta ed il Presidente della Giunta Regionale nei casi di cui al comma precedente, nonchè il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego del provvedimento nonchè per l'omissione di alcuno degli atti previsti nei commi precedenti in caso di dolo o colpa grave. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo».

8.53

Napoli, Palombi, Pepe

Al comma 4, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

*6-ter. Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.52

Napoli, Palombi, Pepe

Al comma 4, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

6-ter. Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8.54 RADICE, LASAGNA

Al comma 4, capoverso 7, all'alinea, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«, e pertanto in tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa:».

8.7 It. RELATORE

Al comma 4, capoverso 7, sopprimere la lettera a).

8.20 RONCHI, FALQUI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera a), sopprimere le parole: «manutenzione straordinaria».

8.22 RONCHI, FALQUI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «sempre che vengano conservate le caratteristiche architettoniche dei prospetti».

8.21 TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera b), dopo le parole «opere di demolizione», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle zone territoriali omogenee A di cui decreto ministeriale n. 1444 del 1968».

RONCHI, FALQUI 8.23

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera d), sopprimere le parole: «ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio».

8.24 RONCHI, FALQUI

Al comma 4, capoverso 7, sopprimere la lettera e) e, di conseguenza, il capoverso 12 del medesimo comma.

8.25 RONCHI, FALQUI Al comma 4, capoverso 7, lettera e), sopprimere le parole: «come sostituito dal comma 12 del presente articolo». Sopprimere, conseguentemente, il comma 12.

8.49

NAPOLI, PALOMBI, PEPE

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera h), sostituire le parole: «alle costruzioni» con le seguenti: «di singole unità immobiliari».

8.26

RONCHI, FALQUI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera h), dopo le parole: «e dei prospetti» aggiungere le seguenti: «, nè aumento del numero delle unità immobiliari,».

8.27

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera 1), dopo le parole: «varianti a concessioni già rilasciate» aggiungere le seguenti: «o in itinere di sanatoria».

8.28

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, lettera 1), sostituire le parole: «sostanzialmente i prospetti» con la parola: «la sagoma».

8.50

Napoli, Palombi, Pepe

Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) parcheggi nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato».

8.4

IL RELATORE

Al comma 7, lettera m), aggiungere le parole: «e delle aree di pertinenza».

8.51

Napoli, Palombi, Pepe

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera m), aggiungere, alla fine, le se-guenti parole: «di pertinenza dei fabbricati stessi».

8.29

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) manufatti accessori per la conduzione di un fondo rustico quali depositi per attrezzi, legnaie, fienili e simili».

8.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «m-ter) altre opere individuate da legge regionale o provinciale».

8.6

IL RELATORE

Al comma 4, dopo il capoverso 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni, con delibera consiliare, possono individuare zone di particolare pregio storico o architettonico, nelle quali le opere di restauro, di risanamento conservativo, di demolizione ed i mutamenti di destinazione d'uso restano sottoposti alla normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7».

8.8 IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 11, sostituire le parole: «dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse» con le seguenti: «del costo dell'opera realizzata».

8.30 Ronchi, Falqui

Al comma 4, capoverso 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Può essere derogata l'inedificabilità per aree comprese nelle fasce di rispetto cimiteriali, ove sia palese la non possibilità di inquinamento e solo per destinazioni d'uso diverse dal residenziale».

8.31 Terzi, Pedrazzini

Al comma 4, capoverso 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto».

8.10 IL RELATORE

Al comma 4, dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per i fabbricati con destinazione d'uso residenziale, dotati di area di pertinenza superiore a metri quadri 5.000, individuati dal Piano Regolatore Generale in zone agricole, silvopastorali e montane, anche soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonchè l'edificazione di fabbricati accessori di pertinenza a destinazione non residenziale con indice di densità fondiaria pari a mc. 0,02/mq., previa presentazione di atto di vincolo registrato e trascritto dal quale risulti la destinazione non residenziale».

8.32 Terzi, Pedrazzini

Al comma 4, capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti».

8.9 IL RELATORE

Al comma 4, dopo il capoverso 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Gli immobili non più rurali edificati con regolare licenza edilizia ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, con regolare concessione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero che abbiano ottenuto regolare concessione edilizia in sanatoria ai sensi del capo III, IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, ricompresi dal Piano Regolatore Generale in zone agricole, silvopastorali e montane, anche soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, che non siano in possesso dei requisiti di ruralità così come specificati dal comma 3 del presente articolo, sono a tutti gli effetti considerati immobili a destinazione d'uso residenziale"».

8.33 Terzi, Pedrazzini

Al comma 4, sopprimere il capoverso 13.

8.34 Ronchi, Falqui

Al comma 4, capoverso 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le opere pubbliche comunali, la deliberazione comunale, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia».

8.35

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 13, sostituire le parole «comunali» con le seguenti: «dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane».

8,43

Specchia, Cozzolino, Grippaldi, Maceratini, Cusimano, Reccia

Al comma 15 sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

8.36

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Al comma 4, dopo il capoverso 15 inserire il seguente:

«15-bis. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 è sostituito dal seguente: "I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con delibera della Giunta regionale entro il termine perentorio di 120 giorni dalla presentazione"».

8.46

NAPOLI, PALOMBI, PEPE

Al comma 4, capoverso 16, dopo le parole: «Sono abrogate le seguenti disposizioni» aggiungere le seguenti: «, qualora incompatibili con il presente articolo».

8.37

TERZI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I proprietari di fondi rustici, ubicati in qualsiasi zona, comprese quelle soggette a vincoli idrogeologici o paesaggistici anche ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394, destinati all'esercizio di attività agricola o ad allevamento di bestiame o a bosco ceduo o semplicemente alla manutenzione del fondo stesso, anche se non sono conduttori del fondo, o coltivatori diretti, o imprenditori agricoli, possono usufruire di locali accessori quali depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili, fabbricati adibiti alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli, o comunque connessi e necessari alla conduzione del fondo, aventi le seguenti caratteristiche: altezza

8.39

netta tra la pavimentazione considerata a quota 0 fino alla linea di gronda non superiore a metri lineari 2,50; volume complessivo non superiore a metri cubi 150; pareti in legno oppure in pannelli prefabbricati amovibili. Ai fini delle disposizioni del presente comma sono condizioni indispensabili che il fondo abbia una superficie superiore a metri quadri 6.000 e che nello stesso esista già un edificio regolarmente autorizzato. Le presenti disposizioni hanno valore sia per i fabbricati di nuova costruzione che per le situazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa presentazione di atto di vincolo registrato e trascritto dal quale risulti la destinazione non residenziale dei locali accessori».

8.38 Terzi, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2-quater. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale"».

Ferrari Karl, Riz, Dujany, Matteja

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

1º Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio MIGLIO

La seduta inizia alle ore 14,50. (R030 000, B40°, 0001°)

Il Presidente MIGLIO accerta la mancanza del numero legale e sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16.

Alla ripresa non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente MIGLIO avverte che i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai quali è rimessa la decisione in merito, hanno convocato la Commissione per domani 12 luglio 1995, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

38º Seduta

Presidenza del Presidente BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE ROBERTO MARONI, IN QUALITÀ DI EX MINI-STRO DELL'INTERNO (R047 000, B65+, 0018-)

Il presidente Brutti rivolge all'onorevole Roberto Maroni, nella sua qualità di ex Ministro dell'interno, una serie di quesiti riguardanti la formazione, da parte del SISDE, dei fascicoli su partiti, movimenti ed esponenti politici, denunciata dal Ministro dell'interno pro tempore all'Assemblea del Senato il 12 luglio 1994.

L'onorevole Maroni, compiuta una ricostruzione dei fatti e delle circostanze che hanno caratterizzato la vicenda, risponde successivamente alle domande dei deputati Soda, Di Muccio e Lazzati e dei senatori Boso e Marchetti.

Nel corso dell'audizione il Comitato, considerato che sarebbe stata emanata una circolare riservata di interpretazione della legge n. 801 del 1977 in ordine ai poteri dei Ministri sui Servizi e ritenuto che tale interpretazione ridurrebbe i poteri di controllo dei responsabili politici sugli apparati preposti all'informazione e alla sicurezza, decide di richiedere alla Presidenza del Consiglio l'immediata acquisizione del documento.

Esaurita l'audizione dell'onorevole Maroni, il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45 è ripresa alle ore 17,10).

AUDIZIONE DEL SENATORE CESARE PREVITI, IN QUALITÀ DI EX MINISTRO DELLA DIFESA (R047 000, B65*, 0019*)

Il Comitato procede all'audizione del senatore Cesare Previti, nella sua qualità di ex Ministro della difesa, con particolare riferimento alle recenti polemiche di stampa connesse alla vicenda della formazione di fascicoli su esponenti politici.

Il senatore Previti risponde altresì a specifici quesiti posti dai deputati Soda, Lazzati e Di Muccio e dai senatori Boso e Marchetti.

ESAME E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ TEC-NICHE PER L'ESTRAZIONE CASUALE DI DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NEL CED DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A007 000, B65*, 0008*)

Dopo una relazione svolta dal presidente Brutti in adempimento del mandato a lui conferito nella seduta del 30 maggio 1995, il Comitato approva le modalità tecniche relative all'estrazione casuale di dati e di informazioni senza riferimenti nominativi, stabilite dalla Commissione tecnica del Ministero dell'interno nella riunione del 27 giugno 1995 e definite allo scopo di assicurare, con l'accesso diretto del Comitato ai dati memorizzati, l'effettivo esercizio del potere di controllo parlamentare previsto dalla legge n. 121 del 1981.

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Audizione dell'onorevole Silvio Liotta, sul «Caso Mandalari» (A010 000, B53*, 0001°) (A007 000, B53*, 0013°)

Il deputato Antonio DEL PRETE (Gruppo Alleanza Nazionale), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera esprimere la solidarietà, propria e dell'intero gruppo di alleanza nazionale all'onorevole Nicola Magrone, vittima di gravi atti intimidatori, sollecitando opportune iniziative da parte del ministero dell'interno.

Il deputato Silvio LIOTTA chiede anzitutto che siano acquisiti dalla Commissione Antimafia i verbali delle deposizioni da lui rese presso la Procura di Palermo: anche da tali verbali potrà risultare con assoluta evidenza l'assenza di suoi rapporti con Mandalari. Ricorda infatti di avere incontrato il soggetto in questione solamente in tre occasioni, la prima delle quali risale a diverse decine di anni fa. Al proposito ritiene di dover sottolineare che la propria vita è sempre stata condotta all'insegna di valori opposti a quelli che sembrarono guidare la vita di Mandalari.

Per quanto concerne alcuni punti specifici, ricorda che in una di quelle tre occasioni di incontro – precisamente la seconda – Mandalari ha fatto uso con lui di una forma di saluto tipica della massoneria, la qual cosa gli ha fatto credere che lo stesso Mandalari ravvisasse in lui un seguace di qualche loggia massonica: nega nel modo più assoluto questa appartenenza, consegnando alla Commissione anche copia di una dichiarazione di non appartenenza alla massoneria resa da ciascun funzionario all'assemblea regionale siciliana.

Ricorda poi le circostanze che hanno condotto alla sua candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994, sottolineando che tale candidatura è emersa a seguito di circostanze anche fortuite, quali la rinuncia del candidato del CCD che era stato inizialmente indicato per il collegio, in partenza attribuito a quel gruppo. Deve comunque ribadire di non avere una conoscenza particolare di Mandalari, pur avendo cono-

sciuto il signor Tusa, innanzitutto in quanto presidente di un club locale di forza Italia e poi in quanto aspirante alla carica di sindaco di Monreale. Per quanto concerne questi ultimi aspetti non è tuttavia in grado di fornire elementi sulle cause che hanno condotto alla chiusura del club di forza Italia presieduto da Tusa, poichè ne aveva una frequentazione solamente sporadica.

Il deputato Sandra BONSANTI (Gruppo Progressisti-Federativo) ritiene opportuno partire dalle voci che attribuiscono all'onorevole Liotta una vicinanza storica con le posizioni dell'ala andreottiana della democrazia cristiana; in particolare desidererebbe sapere quali sono stati i suoi rapporti con persone quali Lima, D'Acquisto, Ciancimino, lo stesso Andreotti. Chiede poi quali siano le ragioni che lo hanno condotto ad assumere determinate posizioni in materia di collaboratori di giustizia e di articolo 41 bis, quali siano i suoi giudizi – data la sua esperienza quale segretario generale dell'ARS – sull'operato dell'assemblea regionale siciliana. Chiede infine quale ritratto del personaggio Mandalari risulti dalla sua personale esperienza.

Il deputato Silvio LIOTTA ritiene necessario precisare che le voci che lo qualificano come andreottiano sono sorte dopo una data precisa, vale a dire l'8 dicembre 1992. Ricorda che in tale periodo da un lato ha preso posizione a favore della fondazione Falcone, dall'altro si è adoperato, in sede di ARS, per la separazione tra la carriera dei funzionari e quella dei giornalisti: a seguito di tali avvenimenti sono state pubblicate notizie di fonte giornalistica che lo qualificano come «andreottiano», e che trovano la loro migliore smentita negli stessi atti prodotti dalla Procura di Palermo per il rinvio a giudizio del senatore Andreotti. Non esiste infatti un solo passo nel quale il suo nome risulti quale affiliato alla corrente andreottiana. Ribadisce quindi di non aver mai aderito alla democrazia cristiana, avendo presentato una domanda nel periodo in cui era presidente Mattarella, domanda che non fu accolta perchè le iscrizioni risultavano in quel periodo chiuse.

Per quanto concerne la sua conoscenza di alcuni personaggi pubblici, dichiara di aver conosciuto Salvo Lima solo successivamente al 1981, di aver incontrato Ciancimino solo quando questi era ormai sparito dalla scena politica e di aver collaborato con l'onorevole D'Acquisto in veste ufficiale, quale consulente dell'ARS, collaborazione che – tiene a dirlo – non intende in alcun modo deplorare o rinnegare. Nega poi di aver conosciuto in alcun modo i fratelli Salvo, in un periodo nel quale tutta la classe politica siciliana, senza eccezioni, faceva a gara per conoscerli.

Il deputato Giuseppe SCOZZARI (Gruppo Progressisti-Federativo) prende anzitut to atto del rispetto mostrato dall'onorevole Liotta nei confronti della Commissione, un rispetto che si sarebbe dovuto mantenere anche nelle audizioni sul caso Mandalari precedentemente effettuate. Ritiene che si debba venire a formare un quadro obiettivo di ciò che emerge dalle intercettazioni effettuate, in primo luogo per quanto concerne la continuità con il vecchio sistema di potere, rappresentato eminentemente dalla corrente andreottiana. Ricorda infatti che in diverse dichiarazioni si parla dell'onorevole Liotta come della sponda

all'interno del gruppo di forza Italia contrapposta al «rampantismo» di Miccichè. Ritiene poi che si debbano chiarire anche gli episodi legati alla recente vicenda di Terrasini, poichè dall'onorevole Liotta non è venuta in tale occasione una voce ferma e autorevole contro la mafia.

Il deputato Silvio LIOTTA ricorda di aver svolto una campagna elettorale all'insegna della lotta più intransigente contro la mafia. Per quanto concerne l'articolo 41-bis, non ha mai rilasciato dichiarazioni su tale tema: può però ricordare di aver votato a favore della proroga del regime speciale in occasione dell'esame parlamentare del relativo provvedimento. Crede poi che non sia inutile rammentare il suo impegno quale presidente della Commissione Bilancio, e tutti i membri della Commissione ne sono testimoni: nello svolgimento del suo ruolo non si è affatto attenuto ad una pretesa tradizione secondo la quale la presidenza della Commissione sarebbe stata attribuita unicamente a membri della corrente andreottiana; al contrario la sua posizione è stata improntata al senso più rigoroso di correttezza e di imparzialità.

Dopo aver ricordato di non essere in grado di fornire elementi particolari sulla figura di Mandalari proprio per l'assenza di una conoscenza specifica, precisa che sulla vicenda di Terrasini sono state prodotte molte interpretazioni imprecise o interessate. Rileva anzitutto che - pur essendo il deputato eletto in quel collegio - le riunioni dei sindaci di quei comuni non lo hanno mai visto invitato, probabilmente perchè è un deputato di forza Italia mentre quei sindaci sono per lo più di area progressista. Si augura che tale atteggiamento di chiusura possa nel futuro modificarsi. Sempre sulla vicenda di Terrasini fa presente di aver presentato a suo tempo un'interrogazione - contraria in molti punti a quella presentata dall'onorevole Scozzari - e che la risposta del Governo conferma integralmente la giustezza delle posizioni da lui assunte a suo tempo sulla situazione di quel paese. Ribadisce infine che non esiste un problema personale con il sindaco di Terrasini, o con il sindaco di Palermo: esistono piuttosto differenze di valutazione sulla situazione di quelle zone; tali differenze di valutazione non devono comunque degenerare nella diffamazione, come è recentemente capitato di fare all'onorevole Orlando.

Il senatore Saverio DI BELLA (Gruppo Progressisti-Federativo) sottolinea che è importante capire quello che succede in un contesto caratterizzato dalla forte e vistosa presenza della mafia. Chiede quindi se l'onorevole Liotta sia in grado di fornire elementi utili a tale proposito.

Il deputato Silvio LIOTTA ribadisce in primo luogo il proprio diretto impegno contro la mafia, ricordando di non aver assunto posizioni di pregiudiziale chiusura nei confronti delle amministrazioni locali di area progressista, elette con percentuali di voti assai significative.

Conferma di non aver avuto alcun rapporto con Mandalari per la propria campagna elettorale, nella quale aveva piuttosto riscontrato un diffuso e spontaneo entusiasmo popolare per la propria lista. Ribadisce quindi di volersi difendere con i mezzi del diritto – in maniera non arrogante ma giusta – di fronte a calunnie e a denigrazioni. Crede infine opportuno ricordare l'episodio in cui il procuratore di Palermo, dottor Ca-

selli, appena nominato, fece visita all'ARS, rivolgendo a lui stesso una richiesta per l'organizzazione dei servizi informatici presso la direzione distrettuale antimafia.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia quindi il deputato Silvio Liotta per gli elementi forniti nel corso dell'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

29 Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B55*, 0019*)

In apertura di seduta il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che il Ministro della difesa ha fornito elementi di risposta ai quesiti ai quali si era riservato di rispondere in occasione della sua audizione del 29 marzo scorso.

Informa altresì che il professor Biscione, collaboratore della Commissione, ha depositato un elaborato concernente il caso Moro.

Comunica infine che l'ambasciata della repubblica ceca ha trasmesso alle autorità competenti la richiesta della Commissione concernente materiale d'archivio relativo al sequestro e e all'assassinio dell'onorevole Moro. Le attività di ricerca sono in corso e l'esito delle stesse sarà sollecitamente comunicato alla Commissione.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE ALLA «OPERAZIONE GLADIO»: AUDIZIONE DELL'AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI (A010 000, B55*, 0001°)

La Commissione procede all'audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini.

L'ammiraglio MARTINI svolge un intervento introduttivo e risponde, successivamente, ai quesiti posti dal Presidente, dai senatori GUALTIERI, BEDONI, MORANDO, PETRICCA e dai deputati BARESI e ZAINI.

(Nel corso dell'audizione si svolge un passaggio in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'ammiraglio Martini, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

28º Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18,15.

DISCUSSIONE DI IPOTESI DI INNOVAZIONI NORMATIVE IN TEMA DI COOPERAZIONE (A010 000, B33*, 0001°)

Sull'argomento all'ordine del giorno si tiene un ampio dibattito nel quale intervengono il presidente MENSORIO ed i commissari BRU-NETTI, FALQUI, BERGAMO, PROVERA, GRASSI, GREGORELLI, GRITTA GRAINER e POZZA TASCA:

La seduta termina alle ore 19,30.

GIUSTIZIA (2.)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI 11 LUGLIO 1995

42º Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1º e 8º Commissione:

(1906) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonchè di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale: parere favorevole.

alla 1º Commissione:

(1670) BRIGANDI ed altri: Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica: rinvio dell'emissione del parere.

(1791) BONANSEA ed altri: Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati: rinvio dell'emissione del parere.

alla 3º Commissione:

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: rinvio dell'emissione del parere.

alla 5º Commissione:

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994: parere favorevole.

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci dell'Aziende autonome per l'anno finanziario 1995: parere favorevole con osservazioni.

alla 6ª Commissione:

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio: parere favorevole.

alla 74 Commissione:

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico: (parere su emendamenti): rinvio dell'emissione del parere.

alla 12 Commissione:

(1701) IMPOSIMATO ed altri: Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti: rinvio dell'emissione del parere.

alla 13* Commissione:

- (Doc. XXII, n. 12) COZZOLINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno: parere favorevole con osservazioni.
- (1777) Legge quadro sull'inquinamento acustico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri: rinvio dell'emissione del parere.
- (637) DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere.
- (1372) LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5.)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

61. Seduta

Presidenza del Presidente BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze CALEFFI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1826) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere alla 1º Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MORANDO, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta in data 20 giugno.

Pervengono ora taluni emendamenti, tra cui si segnalano quelli 1.0.2 (nuovo testo), da cui derivano maggiori oneri per enti del settore pubblico, e 2.0.2, su cui è opportuno acquisire la valutazione del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni finanziarie, anche se ad un primo esame esso sembra comportare oneri non coperti.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario, per motivi attinenti alla copertura finanziaria, sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo), mentre il parere contrario sull'emendamento 2.0.2 è motivato da considerazioni di merito.

Il senatore CURTO chiede che il Governo chiarisca la portata della rideterminazione della pianta organica prevista nell'emendamento 2.0.2, e in particolare se essa possa comportare un aumento del personale.

Il sottosegretario CALEFFI ribadisce quanto osservato dal Tesoro.

Il senatore PODESTÀ esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.2.

Si associa il senatore CURTO.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.2 (nuovo testo), per cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 2.0.2, per cui il parere è contrario.

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Parere alla 6' Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore COPERCINI osserva che il provvedimento reitera talune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 132 del 1995. Tra di esse si segnala in particolare l'articolo 3, che ripropone la disposizione sulle agevolazioni fiscali per la vendita dei prodotti petroliferi in alcune zone di confine. Nell'attuale testo è stata reintrodotta la versione originaria del decreto-legge per la quale la relazione tecnica afferma non esservi problemi di minore gettito. Su tale punto è comunque opportuno acquisire il parere delle Finanze.

Va precisato, inoltre, che l'articolo 4 prevede una deroga al provvedimento collegato alla finanziaria del 1994 relativamente alla disposizione che ha abrogato tutte le norme che consentivano di impiegare risorse finanziarie pubbliche o pubblici dipendenti a favore di associazioni di dipendenti pubblici. Il minore risparmio di spesa che deriverebbe da tale deroga appare però di modesta entità.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CALEFFI conferma che l'articolo 3 non comporta problemi di perdita di gettito.

Il senatore CARPENEDO concorda con il rappresentante del Governo, osservando che la disposizione in esame potrebbe essere, nella peggiore delle ipotesi, fiscalmente neutra.

Il senatore MORANDO esprime perplessità sull'asserita invarianza di gettito.

Il sottosegretario CALEFFI fa presente che la disposizione in esame si limita a rimodulare una agevolazione già esistente, allo scopo di ottenere un incremento del gettito, relativamente ai prodotti attualmente acquistati da cittadini italiani nel territorio della Repubblica di Slovenia.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 4, su cui il parere è contrario.

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (Parere alla 6 Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CHERCHI osserva che si tratta della parziale reiterazione del decreto-legge n. 132 del 1995 su cui la Commissione aveva espresso parere contrario relativamente ad alcune disposizioni corrispondenti, nel nuovo testo, all'articolo 1, commi 2 e 24, all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 7. Su di esse, occorrerebbe quindi confermare l'orientamento negativo.

Si segnala inoltre il comma 18 dell'articolo 1 che, in deroga alle norme di contabilità, prevede la impegnabilità di somme stanziate su alcuni capitoli ordinari e non impegnate entro il 31 dicembre 1994. Su fattispecie analoghe la Commissione negli ultimi tempi ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario sull'articolo 1, comma 18, comportante deroghe alla legge di contabilità, e sull'articolo 3, comma 7, che contiene un utilizzo in difformità di accantonamenti di fondo speciale.

Il Tesoro osserva infine che dall'articolo 4 possono derivare minori entrate.

Il sottosegretario CALEFFI fa presente che l'articolo 1, comma 2, è stato introdotto nel testo del decreto-legge in ossequio a quanto deliberato dall'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame di precedenti versioni dello stesso. Si tratta semplicemente di una proroga dei termini di chiusura delle liti pendenti, che consentirà di ottenere un gettito maggiore, anche in considerazione del fatto che il gettito effettivo si è rivelato sensibilmente inferiore a quanto ipotizzato dal precedente Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 24, l'estensione delle agevolazioni previste dalla cosiddetta legge Amato anche al conferimento di rami di azienda non comporta, a suo avviso, maggiori oneri, trattandosi di una soluzione a cui si poteva pervenire anche in via interpretativa.

Relativamente all'articolo 3, comma 7, fa presente che la copertura con utilizzo in difformità fu dettata dalla necessità di provvedere a una situazione di emergenza economica, per cui risulta rispettato il disposto della legge n. 468 del 1978.

Chiarisce infine, rispondendo a un quesito posto dal relatore, che l'articolo 4 costituisce una norma interpretativa, resa necessaria dall'esistenza di un contenzioso in merito alla decorrenza dell'applicabilità dell'addizionale ivi prevista.

Il relatore CHERCHI ritiene che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, possa essere superato l'orientamento contrario della Commissione sui commi 2 e 24 dell'articolo 1. Propone invece di ribadire il parere contrario sulle altre norme precedentemente segnalate, chiarendo peraltro di non avere obiezioni di merito circa l'articolo 2.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 1 (comma 18), 2 e 3 (comma 7), sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1875) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Parere alla 2º Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta sul testo del decreto-legge lo scorso 27 giugno.

Sono stati quindi trasmessi numerosi emendamenti tra i quali, per i profili di competenza, si segnalano quelli 1.3, 1.0.3, 1.0.5 (limitatamente almeno ai commi 2 e 3), 2.0.1, 2.0.8, 9.0.1 (se già non è prevista l'indennità nell'ordinamento), 10.0.1, 10.0.2, concernenti per lo più inquadramenti di personale. Su di essi è opportuno acquisire la valutazione del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni finanziarie, ma comunque allo stato appaiono privi di copertura.

Si segnala, inoltre, che l'emendamento 1.0.6 andrebbe riformulato con l'indicazione del capitolo di spesa. Il Governo però, deve garantire che non vi siano problemi di quantificazione. Allo stato comunque, per incertezza in quest'ultimo senso e per genericità della copertura, il parere non può che essere di segno negativo.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario per motivi attinenti alla copertura finanziaria sugli emendamenti 1.3, 1.0.3, 1.0.5 (limitatamente ai commi 2 e 3), 2.0.8, 9.0.1, 10.0.1 e 10.0.2. Il parere contrario del Tesoro sull'emendamento 2.0.1 è invece motivato da considerazioni attinenti al merito.

Il Tesoro conferma inoltre che non appare certa la quantificazione degli oneri indicata nell'emendamento 1.0.6.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.3, 1.0.3, 1.0.5 (limitatamente ai commi 2 e 3), 2.0.8, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2 e 1.0.6, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.0.1.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente BOROLI avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 luglio 1995, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10-)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 13^e Commissione:

(Doc. XXII, n. 12): COZZOLINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

Presidenza del Presidente Willer BORDON

Interviene la dottoressa Barbara La Porta Scaramucci, responsabile per la RAI dei programmi dell'Accesso.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il Presidente Willer BORDON informa che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, nella presente seduta riferiranno alla Sottocommissione, assieme al Presidente, i senatori Antonella Baioletti ed Antonio Falomi.

Fa quindi presente che con la deliberazione che la Sottocommissione si accinge ad assumere, relativa al terzo ciclo di trasmissioni dell'Accesso, si consegue il risultato di azzerare l'arretrato che si presentava al momento della costituzione della Sottocommissione stessa, nel senso che, grazie anche alle decisioni assunte all'inizio della sua attività, la Sottocommissione ha potuto assicurare uno spazio televisivo o radiofonico per ciascun soggetto richiedente: restano peraltro pendenti svariate altre domande, dal momento che molti richiedenti ne avevano formulata più d'una.

La deliberazione contiene anche una parte relativa al mancato accoglimento di alcune domande: al riguardo ritiene opportuno, se la Sottocommissione vi consentirà, esplicitare anche formalmente le ragioni per le quali alcune richieste non appaiono accoglibili, e portare le relative motivazioni a conoscenza dei destinatari, come previsto dalla vigente normativa, che disciplina anche il ricorso avverso le decisioni della Sottocommissione. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, e l'articolo 9 del regolamento della Commissione, infatti, prevedono in tali casi il ricorso alla Commissione in sede plenaria, che può essere proposto, da parte del richiedente interessato, entro il termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, con atto rivolto al Presidente della Commissione.

Dopo essersi quindi soffermato sui contenuti di ciascuna delle richieste per le quali si propone il non accoglimento, fa presente che tra queste ve ne sono alcune di rilevante interesse sociale, culturale o informativo, che potrebbero utilmente essere collocate nelle trasmissioni dell'Accesso regionale. Auspica infine che la Sottocommissione possa d'ora in avanti condurre una riflessione approfondita sul significato ed il ruolo delle trasmissioni dell'Accesso, profondamente mutato rispetto ai criteri che venti anni fa hanno ispirato il legislatore nell'emanazione della legge n. 103/75. Basta ricordare che i tempi delle trasmissioni dell'Accesso, previsti dalla legge come non inferiori al cinque per cento del totale delle trasmissioni televisive, assommano oggi ad una percentuale ben inferiore; ovvero far riferimento alla circostanza che, nonostante la legge preveda, tra i soggetti abilitati ad accedere a tali trasmissioni, in primo luogo i partiti politici ed i gruppi rappresentati in Parlamento, una sorta di tacita convenzione, derogata solo in qualche circostanza anche recente, preclude in pratica la fruizione delle trasmissioni dell'Accesso nei confronti dei partiti e dei movimenti politici.

Si augura quindi che una riconsiderazione complessiva del ruolo delle trasmissioni dell'Accesso porti a risultati proficui, sul merito dei quali possa convenire anche la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e propone che una apposita trasmissione dell'Accesso, da deliberarsi in una successiva seduta, sia specificamente dedicata a questo tema.

Sottopone quindi alla Sottocommissione la deliberazione nel testo che segue, avvertendo che dovranno essere esaminate e votate singolarmente le parti che si riferiscono all'accoglimento o alla reiezione di ciascuna singola domanda:

«La Sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo:

viste le proprie precedenti deliberazioni in data 8 e 9 febbraio 1995, con le quali sono stati stabiliti criteri generali per la formulazione delle domande d'accesso e la programmazione delle relative trasmissioni, ed è stata deliberata la messa in onda di un ciclo sperimentale;

vista la propria deliberazione in data 31 maggio 1995, con la quale è stata deliberata la messa in onda di un secondo ciclo sperimentale:

udita la relazione della RAI sull'andamento del secondo ciclo sperimentale di trasmissioni, andato in onda a far luogo dal 21 giugno scorso, e ritenuta la opportunità di proseguire la sperimentazione con le modalità e i criteri stabiliti nelle decisioni sopra citate, deliberando un terzo ciclo di programmi;

considerate le domande di accesso pendenti alla data di oggi; ritenuta l'opportunità di attribuire titolo preferenziale alle domande formulate da richiedenti che, nel corso della presente legislatura, non hanno ottenuto ad alcun titolo accesso alle trasmissioni;

considerata inoltre l'opportunità di trasmettere un ciclo sperimentale di trasmissioni dell'accesso radiofoniche:

DELIBERA

1. Il terzo ciclo di trasmissioni dell'accesso televisivo della presente legislatura avrà inizio martedì 19 settembre 1995 e proseguirà sino a venerdì 29 successivo, secondo il calendario riportato al punto 2 della presente deliberazione.

2. Le richieste che accedono al terzo ciclo di trasmissioni, individuate in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 sono le seguenti:

Richiedente	progr.	durata	data	ore
Associazione unitaria psicologi italiani	3623	7'	19.9.95	15
Centro studi psico-sociali	3688	7'	19.9.95	15
Associazione nazionale artigiani pensionati	3673	7'	20.9.95	10,35
Club 3	3513	7'	20.9.95	10,35
Federazione italiana impresa di servizi	3675	7'	21.9.95	10,35
Istituto europeo per le nuove pro- fessioni	3569	7'	21.9.95	10,35
Associazione italiana laringecto- mizzati	3754	7'	22.9.95	8,45
Libero istituto universitario Cam- pus biomedico	3737	7'	22.9.95	8,45
Organizzazione internazionale pro- tezione animali Oipa	3806	7'	23.9.95	10
Lega cinotecnica CSAA	3590	7'	23.9.95	10
Comitato organizzatore della mo- stra «Arte della libertà»	3805	7'	26.9.95	15
Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate della Repubblica e				
famiglie dei caduti	3679	7'	26.9.95	15
Telefono rosa	3801	7'	27.9.95	10,35

^{3.} Per la durata del terzo ciclo di trasmissioni, ogni singola trasmissione è condotta in forma di intervista, con le modalità previste dal punto 5) della deliberazione dell'8 febbraio 1995 della Sottocommissione. Le interviste dei due soggetti accedenti nella medesima giornata sono condotte separatamente. La Rai può, di concerto con ciascun accedente, integrare le interviste con la trasmissione di materiale documentario.

^{4.} Per esigenze di programmazione della società concessionaria, sopravvenute urgenti ed indifferibili, ovvero per la indisponibilità nel giorno indicato del soggetto accedente, la Rai può, sentito il Presidente della Sottocommissione, modificare l'ordine delle trasmissioni riportato al punto 2.

- 5. Il ciclo di trasmissioni dell'accesso radiofonico avrà inizio lunedì 18 settembre 1995, e proseguirà sino al lunedì 2 ottobre successivo, secondo il calendario riportato al punto 6 della presente deliberazione. A tale ciclo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 della presente delibera.
- 6. Le richieste che accedono al ciclo di trasmissioni dell'accesso radiofonico, individuate in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 sono le seguenti:

Richiedente	progr.	durata	data	ore
Aifed-Bioterapeuti europei	3714	10'	18.9.95	13,30
Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei colla- boratori familiari	3715	10'	23.9.95	13,30
Centro intellettuali liberi	3792	10'	25.9.95	13,30
Comitati di informazioni e di iniziative per la pace	3676	10'	30.9.95	13,30
Associazione italiana caccia Ital- caccia	3698	10'`	2.10.95	13,30

- 7. Non sono accolte le domande di accesso di seguito specificate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna di esse:
- a) Movimento Giustizia e libertà (3656), per sopravvenuta carenza d'interesse del richiedente, essendo la richiesta relativa alla candidatura del Presidente del movimento a Sindaco di Roma nelle elezioni amministrative del novembre 1993;
- b) Inter Club «Olevano sul Tusciano» (3659) perchè il programma proposto risulta di rilevanza territoriale limitata;
- c) Associazione produttori Favorita del Roero (3724 e 3759), perchè i due programmi proposti risultano di rilevanza territoriale limitata:
- d) Comitato pro-monumento ai caduti di Ugnano (3734), perchè il programma proposto, di notevole interesse storico, culturale e sociale, risulta di rilevanza limitata al territorio della regione Toscana;
- e) Associazione Progetto informazione ASPI (3747) perchè le indicazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo della proposta avanzata;
- f) Scuola di Scienze aziendali (3758), perchè il programma proposto, che sottende un notevole interesse sociale ed informativo, risulta di rilevanza limitata al territorio della regione Toscana;
- g/ Inter Club Napoli «Dal Vesuvio con amore» (3766), perchè il programma proposto risulta di rilevanza territoriale limitata;
- h) Costituente Unità d'Italia CUI (3797), perchè le indicazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo della proposta avanzata.

8. Per tutto quanto non è espressamente e diversamente disciplinato nella presente deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalle deliberazioni dell'8 e 9 febbraio 1995».

Il senatore Antonio FALOMI, nel raccomandare a sua volta alla Sottocommissione l'accoglimento della deliberazione proposta, si dichiara d'accordo anche con le ulteriori considerazioni formulate dal Presidente: il mondo della radiotelevisione è profondamente mutato rispetto a come si presentava all'epoca dell'emanazione della legge n. 103 del 1975, la quale richiede pertanto una profonda modificazione. Si augura che la riflessione auspicata dal Presidente risulti inoltre utile anche ai fini della predisposizione di una nuova normativa legislativa.

Consente inoltre con la possibilità che alcune delle richieste non accolte dalla Sottocommissione trovino spazio nei programmi dell'accesso regionale, ma fa presente in proposito che non tutte le richieste ritenute di limitata rilevanza territoriale appaiono in possesso delle altre caratteristiche necessarie, particolarmente in rapporto al rischio che attraverso tali trasmissioni si realizzino forme dissimulate di pubblicità commerciale.

Il senatore Antonella BAIOLETTI, associandosi alle considerazioni del collega Falomi, concorda sia con i contenuti della deliberazione proposta, della quale raccomanda l'approvazione, sia con le considerazioni svolte e dal Presidente. Fa comunque presente che non tutte le richieste rilevanti esclusivamente sul piano locale sembrano idonee alle trasmissioni dell'Accesso regionale.

La Sottocommissione approva quindi la delibera nel testo proposto.

Il Presidente Willer BORDON ribadisce infine l'utilità e la necessità di un ripensamento del ruolo complessivo delle trasmissioni dell'Accesso, oggi eccessivamente svuotate di contenuti.

La seduta termina alle ore 15.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee Comitato per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente COVIELLO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1º e 8º riunite:

(1906) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonchè di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale: parere non ostativo.

alla 6º Commissione:

- (1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio: parere favorevole con osservazioni.
- (1663) Delega al Governo per l'istituzione di una zona franca nel comprensorio di Gela, d'iniziativa del senatore Pellitteri: parere favorevole.
- (1677) Istituzione di zona franca nell'area del porto industriale di Manfredonia, d'iniziativa del senatore Carella: parere favorevole.
- (1711) Istituzione di punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio e Massa Carrara, d'iniziativa del senatore Riani: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1º e 8º RIUNITE

(1º - Affari costituzionali) (8º - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 18,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (1906).

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (1930).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (1931).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GARATTI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PORCARI. Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TABLADINI e BRICCA-RELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- LARIZZA ed altri. Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- BRIGANDÌ ed altri. Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (1826).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (1706) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- ROCCHI ed altri. Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Deputato VITO ed altri. Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVI ed altri. Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVATO ed altri. Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI ed altri. Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LA LOGGIA ed altri. Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BAIOLETTI. Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDI ed altri. Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

	Procedure	informative
Interrogazioni.		

GIUSTIZIA (2.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (1875).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di usura (987) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BRIGANDI ed altri. Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (1740) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3*)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 (1846).

DIFESA (4.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva (1742) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 COSTA ed altri. - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943 (1055). - PRESTI e BAIOLETTI. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1186).

Affari assegnati

Esame – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero.

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 (1911).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 (1910).

BILANCIO (5.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 16

In sede referente

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 (1911).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 (1910).

FINANZE E TESORO (6')

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli

- organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).
- VENTUCCI ed altri. Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6º Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- FAVILLA ed altri. Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- Riforma del credito agevolato (1300).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria (1904).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

ISTRUZIONE (7.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 16

In sede deliberante

- 1. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- ZECCHINO ed altri. Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (1611).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 CAVITELLI ed altri. - Celebrazione del 1º centenario della morte di Giuseppe Verdi (893).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (81)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza (1905).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9-)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- RECCIA e MONTELEONE. Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

- CARINI ed altri. Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CASILLO ed altri. Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BORRONI ed altri. Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) (1568).
- ROBUSTI ed altri. Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) (1661).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- LORETO ed altri. Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).
- GUERZONI ed altri. Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418)
- FERRARI Francesco ed altri. Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI ed altri. Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).

- VENTUCCI ed altri. Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6º Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- SALVATO ed altri. Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- STEFANI e WILDE. Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).

Materia di competenza

Esame di proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sui problemi dello sviluppo della montagna.

INDUSTRIA (10.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 9 e 16

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- GIOVANELLI. Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).

- ZACCAGNA ed altri. Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
- LARIZZA ed altri. Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato RUBINO. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CARPENEDO ed altri. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- LARIZZA ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- LOMBARDI CERRI ed altri. Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- PERIN ed altri. Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Proposta di nomina dell'Amministratore straordinario dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Procedure informative

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizione del dottor Alberto Dondena, dell'avvocato Paolo Tartaglia e dell'ingegner Eugêne Verzegnassi Butturini, commissari straordinari della Nuova cartiera di Arbatax spa.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'avvocato Angelo Pettinari, commissario dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), in ordine al disegno di legge n. 1578.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MANZI ed altri. Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

- DANIELE GALDI ed altri. Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347)
- MULAS ed altri. Norme per l'organizzazione dell'orario di lavoro (1749).
- SPISANI e ZANETTI. Disposizioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro (1793).

IGIENE E SANITÀ (12.)

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
- NAPOLI ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
- DIONISI ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: audizione di una delegazione di assessori regionali alla sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13')

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 9 e 15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1771).
- DIANA ed altri. Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072)
- II. Esame del disegno di legge:
- GIOVANELLI ed altri. Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- COVIELLO ed altri. Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).
- IV. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:
- COZZOLINO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (Doc. XXII, n. 12).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DOPPIO ed altri. Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 9 e 18

ore 9

Indagine in materia di sicurezza del sangue

Audizione dell'avvocato Mario Beltrami presidente dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) e del dottor Giuseppe De Stasio presidente della Società italiana di medicina trasfusionale.

ORE 18

Indagine in materia di sicurezza del sangue

Audizione del professor Franco Mandelli, ordinario di Ematologia presso l'università La Sapienza di Roma.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 17,15

Audizione del dottor Cosimo Bottazzi, magistrato.

Audizione del dottor Francesco Novarese, magistrato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 14,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 14,30

Audizione del senatore Enrico La Loggia sul «Caso Mandalari».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 9,30

Audizione del professor Antonino Zichichi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 12 luglio 1995, ore 19,30

Audizione dei sindaci dei comuni della Valle del Belice.